

LA CAPACITÀ DI TESTARE DEI SOGGETTI INVALIDI NEL
DIRITTO PRIVATO ITALIANO: STRUMENTI DI TUTELA E
PROSPETTIVE FUTURE

*TESTAMENTARY CAPACITY OF INCAPACITATED INDIVIDUALS IN
ITALIAN PRIVATE LAW: PROTECTIVE MEASURES AND FUTURE
PERSPECTIVES*

Actualidad Jurídica Iberoamericana N° 23, agosto 2025, ISSN: 2386-4567, pp. 670-707



Agnese
ALAMANNI

ARTÍCULO RECIBIDO: 6 de marzo de 2025

ARTÍCULO APROBADO: 15 de junio de 2025

RESUMEN: Questo articolo analizza la capacità di testare dei soggetti cosiddetti “vulnerabili”, evidenziando le ipotesi di invalidità del testamento e analizzando gli strumenti innovativi di pianificazione successoria, come il Trust per disabili gravi e la Legge “Dopo di Noi”, che offrono tutele patrimoniali e benefici fiscali. Vengono discusse le complessità legate alla capacità dell’amministratore di sostegno di ricevere per testamento e le Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT), sottolineando l’importanza dell’autodeterminazione sanitaria. L’articolo conclude con le prospettive di riforma e l’intersezione tra diritto e scienza nella valutazione della capacità, promuovendo un approccio multidisciplinare per la tutela delle volontà dei soggetti vulnerabili.

PALABRAS CLAVE: Capacità di testare; soggetti vulnerabili; capacità d’agire e capacità naturale.

ABSTRACT: *This article analyzes the testamentary capacity of so-called “vulnerable subjects”, highlighting hypotheses of will invalidity and examining innovative succession planning tools, such as the Trust for severely disabled persons and the “Dopo di Noi” Law (Law 112/2016), which offer patrimonial protections and tax benefits. The complexities related to the ability of the support administrator to receive by will and Advance Directives for Treatment (DATs) are discussed, emphasizing the importance of healthcare self-determination. The article concludes with reform perspectives and the intersection between law and science in evaluating capacity, promoting a multidisciplinary approach to protect the wills of vulnerable individuals.*

KEY WORDS: *Testamentary capacity; vulnerable subjects; capacity to act and natural capacity.*

SUMARIO.- INTRODUZIONE.- I. IL QUADRO NORMATIVO DELLA CAPACITÀ DI TESTARE.- 1. L'art. 591 del codice civile: principio generale e cause di incapacità legale.- 2. L'incapacità naturale: presupposti e accertamento.- **II. LE MISURE DI PROTEZIONE E L'AUTONOMIA TESTAMENTARIA.-** 1. Interdizione e inabilitazione: effetti sulla capacità di testare.- 2. L'amministrazione di sostegno: un bilanciamento tra tutela e autonomia.- 3. Il ruolo del giudice tutelare nella valutazione della capacità testamentaria.- **III. LE FORME TESTAMENTARIE E LA PROTEZIONE DEL TESTATORE VULNERABILE.-** 1. La rilevanza della comunicazione non verbale e delle nuove tecnologie.- **IV. INVALIDITÀ DEL TESTAMENTO: ANNULLABILITÀ, NULLITÀ. CIRCONVENZIONE DI INCAPACE. V. STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE SUCCESSORIA E TUTELA PATRIMONIALE INNOVATIVI.-** 1. La legge "Dopo di noi" (l. 112/2016).- 2. Il trust a favore di persone con disabilità grave.- 3. La capacità di ricevere per testamento dell'amministratore di sostegno e il conflitto di interessi.- 4. Le disposizioni anticipate di trattamento (Dat): autonomia sanitaria e forme di espressione.- 5. La pianificazione patrimoniale in vista dell'incapacità e i mandati di protezione futura.- 6. Prospettive di riforma e sviluppi giurisprudenziali.- **CONCLUSIONI.**

INTRODUZIONE.

Nel contesto di una società che riconosce e tutela sempre più i diritti delle persone vulnerabili, l'analisi della capacità testamentaria dei soggetti invalidi assume una rilevanza cruciale. Questo tema impone un delicato bilanciamento tra il principio fondamentale della libertà di disporre e la necessità impellente di proteggere la volontà autentica del *de cuius* da possibili condizionamenti esterni o da deficit cognitivi che ne compromettano la piena consapevolezza¹.

Pianificare le risorse necessarie per affrontare l'incapacità, originaria o sopravvenuta consente di migliorare la gestione delle difficoltà legate a questo evento. Tuttavia, gli strumenti che danno spazio all'autonomia privata di determinarsi per la propria o altrui eventuale incapacità, a differenza di quanto accade all'estero, sono pochi. Sul piano sanitario, negli ultimi anni, con le Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT), il legislatore ha introdotto strumenti per incidere anche sul piano della salute in vista di una futura eventuale incapacità.

Il presente articolo si propone di esaminare il quadro normativo e giurisprudenziale italiano in materia di capacità di testare dei soggetti invalidi. Saranno analizzate le diverse forme di incapacità, le misure di protezione giuridica

¹ Sul tema della crescente rilevanza della tutela dei soggetti vulnerabili nel diritto privato, v. in generale ALPA, G.: *Il diritto privato europeo*, III ed., Padova, Cedam, 2018, spec. Cap. II; sul bilanciamento tra autonomia privata e tutela delle persone fragili, si veda GAZZONI, F.: *Manuale di diritto privato*, XX ed., Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2021, p. 23 ss. Per un inquadramento delle Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT), introdotte dalla L. 22 dicembre 2017, n. 219, v. SUTTI, B. C.: "Il testamento biologico e le DAT", *Riv. Dir. Civ.*, 2018, I, 189 ss.; CATTANEO, C.: "Le Disposizioni Anticipate di Trattamento tra autodeterminazione e tutela della salute", *Famiglia*, 2018, 597 ss.

• Agnese Alamanni

Assegnista di ricerca con abilitazione scientifica Professore II fascia. Dipartimento di Scienze per l'Economia e per l'Impresa, Università di Firenze. Indirizzo di posta elettronica agnese.alamanni@unifi.it

previste dall'ordinamento, le implicazioni derivanti dalla scelta delle varie forme testamentarie e gli strumenti innovativi di pianificazione successoria.

I. IL QUADRO NORMATIVO DELLA CAPACITÀ DI TESTARE.

I. L'art. 591 del codice civile: principio generale e cause di incapacità legale.

L'ordinamento giuridico italiano, all'art. 591 del Codice Civile, sancisce la capacità di testare come regola generale, riflettendo il principio del *favor testamenti*². Questo principio esprime la tendenza del legislatore a salvaguardare il più possibile l'autonomia testamentaria del *de cuius*, riconoscendo il testamento come l'atto più personale e libero con cui un individuo può esprimere le proprie ultime volontà.

La capacità di testare, o *testamenti factio activa*, si identifica con l'idoneità del soggetto a disporre validamente delle proprie sostanze mediante testamento. L'art. 591 c.c. non la definisce direttamente, ma stabilisce che possono disporre per testamento tutti coloro che non sono dichiarati incapaci dalla legge, in determinate ipotesi.

La natura tassativa delle eccezioni previste dall'art. 591 c.c. è di fondamentale importanza, poiché implica che non sono ammesse interpretazioni estensive o analogiche che possano limitare ulteriormente la capacità di disporre per testamento³. Questa rigidità nella definizione delle cause di incapacità non è un mero dettaglio tecnico, ma riflette una profonda filosofia giuridica. Se l'elenco fosse aperto, si introdurrebbe un'incertezza significativa, potenzialmente consentendo impugnazioni arbitrarie dei testamenti e minando così l'autonomia del testatore e il principio del *favor testamenti*. Limitando strettamente cause di incapacità, la legge mira a proteggere la libertà dell'individuo di disporre dei propri beni, anche se vulnerabile, a meno che il suo stato mentale non sia *chiaramente e legalmente definito* come incapace. Ciò stabilisce un'elevata soglia per l'impugnazione di un testamento, garantendo che le ultime volontà del testatore siano rispettate, a meno che non risulti una prova inconfutabile di un'incapacità legalmente riconosciuta. Tale rigore impone un onere probatorio significativo a coloro che contestano un testamento, sottolineando l'importanza di prove solide per qualsiasi pretesa di incapacità.

2 Sulla natura del principio del *favor testamenti* e la sua applicazione, v. CIRESE, A. M.: *La capacità di testare*, Napoli, ESI, 2015, p. 15 ss.; CAPOZZI, G.: *Successioni e donazioni*, III ed., Milano, Giuffrè, 2015, p. 165 ss.. Cass. Civ., Sez. II, 29 agosto 2018, n. 21397: ribadisce che la capacità di testare è la regola e l'incapacità eccezione, interpretando restrittivamente le cause di nullità e annullabilità.

3 Sulla tassatività delle cause di incapacità di testare di cui all'art. 591 c.c. e la conseguente esclusione dell'interpretazione analogica o estensiva, v. RESCIGNO, P.: *Manuale del diritto privato*, XIV ed., Napoli, ESI, 2021, p. 650; ALLARA, M.: *Le successioni*, Torino, UTET, 1965, p. 250 ss. Cass. Civ., Sez. II, 30 gennaio 2014, n. 2003: conferma la natura eccezionale delle norme che prevedono l'incapacità di testare, le quali non possono essere estese analogicamente al di fuori dei casi espressamente previsti.

Le cause di incapacità espressamente previste dall'Art. 591 c.c. sono la minore età e l'interdizione per Infermità di Mente. Tale incapacità decorre dal giorno della pubblicazione della sentenza di interdizione.

La questione relativa alla sussumibilità della capacità di testare nell'ambito della capacità d'agire o della capacità giuridica ha impegnato a lungo gli studiosi⁴. Sebbene vi siano diverse teorie, si tende a considerare la capacità di testare come una situazione giuridica a sé stante, che rientra nel più ampio concetto di autonomia privata negoziale. Essa importa l'attitudine del soggetto a effettuare da sé, senza essere sostituito o assistito, atti di disposizione del proprio patrimonio, per il momento in cui avrà cessato di vivere.

La capacità di testare va presa in considerazione con riguardo al momento della redazione del testamento, essendo indifferenti le vicende personali del testatore anteriori o successive a quel determinato momento, a meno che non costituiscano indizi utili a ricostruire lo stato mentale del testatore in quel preciso istante. L'onere della prova della sussistenza di una delle cause di incapacità spetta a chi invoca l'incapacità stessa.

2. L'incapacità naturale: presupposti e accertamento.

L'incapacità naturale, come noto, si distingue dall'incapacità legale per la sua natura non dichiarata formalmente, art. 428 c.c.. Essa si riferisce alla condizione di un soggetto che, pur non essendo legalmente incapace (cioè non interdetto o minore), si trovi, per qualsiasi causa (anche transitoria), nell'incapacità di intendere e di volere al momento del compimento dell'atto testamentario⁵. A differenza dell'incapacità legale, che è ufficialmente accertata e dichiarata, l'incapacità naturale non è pubblicamente riconoscibile e deve essere provata caso per caso.

La capacità di intendere e di volere rappresenta la capacità umana di analizzare e di capire e quella di imprimere alla propria condotta la direzione desiderata ovvero la possibilità di autodeterminarsi e di essere consapevole delle conseguenze dei propri atti.

Il momento rilevante per la valutazione della capacità di testare è l'istante esatto in cui il testamento è stato redatto. Eventuali vicende anteriori o successive

4 BIANCA, C. M.: *Diritto civile. Vol. 2: Le successioni*, VIII ed., Milano, Giuffrè, 2020, p. 207 ss.; FERRARI, A.: "Testamento e capacità", in AA.VV.: *"Trattato di diritto civile e commerciale"* (diretto da A. CICU e F. MESSINEO), vol. XXXVIII, Milano, Giuffrè, 2009, p. 55 ss.

5 Cfr. CARUSI, F.: *L'incapacità naturale nel negozio giuridico*, Napoli, ESI, 2010, p. 45 ss.; CENDON, P.: "Il testamento", in AA.VV.: *"Commentario al Codice civile"* (P. SCHLESINGER, continuato da F. D. BUSNELLI), Milano, Giuffrè, 2009, p. 230 ss.

sono irrilevanti di per sé, a meno che non costituiscano indizi utili a ricostruire lo stato mentale del testatore in quel preciso momento⁶.

Il grado di incapacità richiesto dalla giurisprudenza per l'annullamento del testamento è elevato e richiede una prova rigorosa e specifica⁷. Non è sufficiente un minimo decadimento delle facoltà mentali o la mera presenza di anomalie comportamentali. L'incapacità deve essere tale da privare il soggetto, in modo assoluto, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi. Alcune pronunce hanno richiesto un'infermità di tale gravità da implicare l'interdizione, mentre altre hanno ammesso che non sia necessaria una privazione totale delle facoltà psichiche, purché esse siano perturbate al punto da impedire una seria valutazione dell'atto.

La nozione di incapacità naturale si è delineata nel tempo alla luce di criteri più elastici e permissivi, tendenti alla verifica della sussistenza nell'agente del potere di discernimento dei propri atti e di determinarsi spontaneamente. Possono obliterare la capacità di fare testamento anche casi di alterazione della psiche non costituenti vere e proprie patologie, ma dipendenti da fatti occasionali come, a titolo esemplificativo, la piena ubriachezza, il sonnambulismo, gli stati emotivi e passionali, sempre che siano stati determinanti nello sconvolgere la capacità d'intendere e di volere del testatore. Anche una forma di monomania, se grave e con delirio, può rilevare se l'atto è stato posto in essere sotto il dominio completo dell'idea fissa o in strettissimo rapporto con essa⁸.

6 Sull'importanza del momento della redazione del testamento, v. AZZARITI, G. – MARTINEZ, G.: *Successioni per causa di morte e donazioni*, IX ed., Padova, Cedam, 2018, p. 110 ss. Cass. Civ., Sez. II, 14 dicembre 2017, n. 30129: ribadisce che la capacità di testare deve sussistere al momento della redazione dell'atto, essendo irrilevanti eventi anteriori o successivi, salvo che essi non costituiscano indizi utili a ricostruire lo stato mentale in quel preciso istante. Cass. Civ., Sez. II, 19 marzo 2012, n. 4337: chiarisce l'onere della prova in capo a chi eccepisce l'incapacità.

7 Sullelevato grado di incapacità richiesto per l'annullamento del testamento per incapacità naturale (art. 591, n. 3 c.c.), v. CAPOZZI, G.: *Successioni e donazioni*, cit., p. 170 ss. In giurisprudenza cfr. Cass. Civ., Sez. II, 12 settembre 2013, n. 20888: "Ai fini della sussistenza dell'incapacità naturale a redigere testamento, non è richiesta la totale privazione delle facoltà intellettive e volitive, essendo sufficiente che le medesime siano perturbate in misura tale da impedire una seria valutazione del contenuto e degli effetti del negozio, e quindi il consapevole determinarsi del soggetto in relazione all'atto che sta compiendo". Cass. Civ., Sez. II, 29 luglio 2016, n. 15833: ribadisce che l'incapacità di intendere e di volere, pur non essendo necessaria una totale privazione delle facoltà mentali, deve essere tale da impedire la formazione di una volontà cosciente e libera.

8 Sulla rilevanza di cause transitorie di incapacità naturale (ubriachezza, sonnambulismo, stati emotivi/passionali gravi) e sulla monomania, v. SANTORO, A.: "Capacità di intendere e di volere e testamento", *Obbligazioni e contratti*, 2005, 5, 420 ss.; PUCCI, S.: "La validità del testamento dell'infermo di mente", *Giust. civ.*, 2011, I, 281 ss.

L'onere della prova dell'incapacità naturale grava su chi impugna il testamento⁹. La prova può essere fornita con ogni mezzo, inclusi indizi e presunzioni, che possono essere decisivi anche da soli¹⁰.

È importante notare un'eccezione all'onere della prova: se il testatore risulta affetto da incapacità totale e permanente, documentata e certificata dai medici, l'onere della prova si inverte¹¹. In questo caso, chi intende avvalersi del testamento dovrà dimostrare che fu redatto in un "lucido intervallo"¹².

La flessibilità ammessa nell'accertamento dell'incapacità naturale, che consente l'uso di "ogni mezzo di prova", inclusi indizi e presunzioni, è una necessità pratica. Essa riconosce che le valutazioni mediche dirette al momento preciso della redazione del testamento sono spesso impossibili. Questa flessibilità mira a bilanciare il principio del *favor testamenti* con la necessità di proteggere gli individui genuinamente vulnerabili. Tuttavia, essa introduce anche una significativa complessità e potenziale contenzioso, poiché concetti come "incoerenza" o "decisioni illogiche" sono soggettivi e aperti all'interpretazione, richiedendo ai giudici di ponderare prove diverse e spesso contrastanti. Il ribaltamento dell'onere della prova in presenza di incapacità totale e permanente certificata è un meccanismo procedurale cruciale, progettato per semplificare le impugnazioni nei casi più gravi e documentati, offrendo un percorso legale più chiaro. Ciò sottolinea la natura altamente fattuale e spesso controversa delle dispute sull'incapacità naturale, dove l'esito dipende fortemente dalla qualità e dalla persuasività delle prove presentate.

9 Sull'onere della prova dell'incapacità naturale, che grava su chi impugna il testamento, v. GORLA, G.: "Il testamento", in AA.VV.: "Trattato di diritto civile e commerciale" (diretto da A. CICU e F. MESSINEO), vol. XXXIX, Milano, Giuffrè, 1968, p. 150 ss.

10 Gli elementi utili per l'accertamento includono referti medici e perizie medico-legali, basate su anamnesi documentata, anche post-mortem, possono fornire un quadro clinico dello stato mentale del testatore; ma anche ovviamente testimonianze di soggetti che hanno avuto contatti significativi con il de cuius e sono in grado di riferire sul suo stato mentale nel periodo della redazione del testamento e anche prove circostanziali, quali elementi come l'incoerenza nel comportamento, cambiamenti drastici nella sua personalità o nelle sue abitudini, o decisioni patrimoniali illogiche o difficili da comprendere possono fungere da indizi. Anche il contenuto stesso del testamento, se appare eccentrico o incomprensibile, può essere un indizio rilevante. Cfr., in giurisprudenza Cass. Civ., Sez. II, 19 marzo 2012, n. 4337: "La prova dell'incapacità naturale, ai fini dell'annullamento del testamento, può essere data con ogni mezzo, inclusi indizi e presunzioni, anche da soli, purché gravi, precisi e concordanti".

Cass. Civ., Sez. II, 27 gennaio 2017, n. 2147: ha sottolineato la rilevanza dei referti medici e delle perizie medico-legali, anche post-mortem, purché basate su una documentata anamnesi.

Cass. Civ., Sez. II, 14 dicembre 2017, n. 30129: ha riconosciuto l'importanza delle prove circostanziali e del contenuto del testamento stesso come indizio.

11 Cass. Civ., Sez. II, 22 gennaio 2008, n. 1362: "Qualora risulti accertato che l'infirmità mentale del testatore fosse grave e permanente, tale da escludere in modo continuativo la capacità di intendere e di volere, spetta a chi sostiene la validità del testamento l'onere di provare che esso fu redatto in un lucido intervallo".

12 Cfr. Cass. Civ., Sez. II, 25 marzo 2015, n. 5991: ha ammesso che anche una monomania può essere causa di annullamento del testamento, se il testatore ha agito sotto l'esclusivo influsso di tale alterazione e non in un "lucido intervallo".

II. LE MISURE DI PROTEZIONE E L'AUTONOMIA TESTAMENTARIA.

I. Interdizione e inabilitazione: effetti sulla capacità di testare.

Il sistema giuridico italiano prevede diverse misure di protezione per gli individui che non sono pienamente in grado di provvedere ai propri interessi. Tra queste, l'interdizione e l'inabilitazione hanno effetti distinti sulla capacità di testare.

Come già menzionato, l'interdetto giudiziale per infermità di mente è considerato assolutamente incapace di testare¹³. Il testamento redatto dall'interdetto è annullabile. Questa misura è riservata ai casi di infermità mentale abituale e grave, che rendono l'individuo incapace di provvedere ai propri interessi, privandolo completamente della capacità d'agire. La presenza di tale stato preclude, sino alla revoca dell'interdizione, la possibilità di provare che il testamento sia stato fatto in un "lucido intervallo".

Al contrario, il soggetto inabilitato, pur essendo sottoposto a una misura di protezione, conserva, con limiti, la capacità di intendere e di volere. L'inabilitazione comporta limitazioni principalmente per gli atti di straordinaria amministrazione, ma non incide sulla capacità di compiere atti personalissimi come il testamento. Per un orientamento consolidato, l'inabilitato è considerato capace di testare¹⁴. Le limitazioni imposte all'inabilitato riguardano specificamente gli atti di disposizione tra vivi a titolo oneroso.

La distinzione tra l'incapacità assoluta dell'interdetto e la capacità testamentaria mantenuta dall'inabilitato dimostra un'intenzione legislativa volta a concepire un sistema di protezione graduato. L'interdizione è una misura drastica, applicata solo in presenza di infermità mentale grave e abituale, che porta a una privazione completa dell'autonomia. L'inabilitazione, essendo una forma di protezione più leggera, mira a fornire assistenza piuttosto che a sostituire completamente l'individuo, preservando così la sua capacità di compiere atti altamente personali come la redazione di un testamento. Questa scelta politica mira a massimizzare l'autodeterminazione individuale ogni volta che sia possibile, anche in presenza di una certa vulnerabilità. Ciò implica che la semplice sottoposizione a una misura di protezione non invalida automaticamente un testamento; la natura specifica e l'estensione della misura sono di primaria importanza.

13 Sulla incapacità assoluta di testare dell'interdetto giudiziale, v. PERLINGIERI, P.: *Manuale di diritto civile*, IX ed., Napoli, ESI, 2020, p. 580 ss.; TRABUCCHI, P.: *Istituzioni di diritto civile*, L ed., Padova, Cedam, 2021, p. 780 ss. In giurisprudenza ex multis cfr. Cass. Civ., Sez. II, 22 febbraio 2010, n. 4118: ribadisce che l'interdetto per infermità di mente è incapace di testare e il suo testamento è annullabile ai sensi dell'art. 591, comma 2, n. 2 c.c., senza possibilità di prova del lucido intervallo.

14 Sulla capacità di testare dell'inabilitato, v. C. M. BIANCA, *Diritto civile*, cit., p. 210. Cass. Civ., Sez. II, 21 aprile 2000, n. 5236: "Linabilitato, a differenza dell'interdetto, conserva la capacità di compiere atti personalissimi, tra cui rientra il testamento, non essendo l'inabilitazione causa di incapacità a testare ai sensi dell'art. 591 c.c."

2. L'amministrazione di sostegno: un bilanciamento tra tutela e autonomia.

L'Amministrazione di Sostegno, introdotta dalla Legge 6/2004, rappresenta una delle innovazioni più significative nel diritto privato italiano in materia di protezione delle persone fragili. A differenza delle più rigide interdizione e inabilitazione, l'Amministrazione di Sostegno è una misura flessibile e personalizzabile, progettata per offrire un supporto mirato all'individuo che, a causa di infermità o menomazione fisica o psichica, si trova nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi¹⁵.

La caratteristica distintiva di questo istituto è la sua capacità di bilanciare la tutela con la preservazione dell'autonomia del beneficiario. Di regola, il beneficiario dell'amministrazione di sostegno conserva la piena capacità di testare e di donare. Il testamento redatto dal beneficiario di ADS non è annullabile ai sensi dell'Art. 591 c.c., comma 2, n. 2 (che si riferisce all'incapacità dell'interdetto)¹⁶. Questo approccio prevalente, che preserva la capacità del beneficiario di ADS a meno di specifiche limitazioni giudiziali, rappresenta una significativa evoluzione nel diritto privato italiano. Si allontana dal modello rigido e "tutto o nulla" dell'interdizione verso un approccio più incentrato sulla persona, che riconosce e massimizza l'autonomia degli individui con disabilità, in linea con le convenzioni internazionali e una comprensione biopsicosociale della disabilità. L'ADS è concepita come una "tutela su misura", che minimizza le restrizioni alla libertà personale, inclusa la libertà testamentaria, ogni volta che sia possibile. Questa flessibilità è un fattore diretto che ha portato a un'enfasi maggiore sulla prova dell'incapacità naturale effettiva (Art. 591 n.3) piuttosto che sul mero affidamento a uno status legale.

Tuttavia, il Giudice Tutelare può prevedere d'ufficio, sia con il provvedimento di nomina dell'amministratore di sostegno sia mediante successive modifiche, la limitazione della capacità di testare o donare del beneficiario¹⁷. Questa limitazione è

15 Sull'introduzione dell'Amministrazione di Sostegno (L. 6/2004) e la sua natura di "tutela su misura", v. RUFFOLO, U.: *L'amministrazione di sostegno*, Bologna, Il Mulino, 2015, p. 25 ss.; PALAZZO, E.: *L'amministrazione di sostegno. Commento alla Legge 9 gennaio 2004, n. 6*, Padova, Cedam, 2004, p. 1 ss., cfr. anche Cass. Civ., Sez. Unite, 26 luglio 2017, n. 18366.

16 Sulla regola generale di capacità testamentaria del beneficiario di ADS e l'esclusione dell'applicazione analogica dell'art. 591, comma 2, n. 2 c.c., v. CORRIAS, M. A.: "L'amministrazione di sostegno e gli atti personalissimi", *Famiglia e diritto*, 2009, 3, 275 ss.; G. AMADIO, "L'amministrazione di sostegno e il diritto di testare", *Riv. Notariato*, 2005, 5, 1269 ss.

Cass. Civ., Sez. II, 21 gennaio 2019, n. 1599: "Il beneficiario di amministrazione di sostegno conserva la capacità di testare, salvo che il decreto di nomina o un successivo provvedimento del giudice tutelare non abbiano espressamente limitato tale capacità in ragione della specifica condizione psico-fisica del soggetto. In difetto di tale limitazione, il testamento è annullabile solo ove si provi la sussistenza dell'incapacità naturale ai sensi dell'art. 591, n. 3 c.c.".

Cass. Civ., Sez. II, 25 marzo 2015, n. 5991: pur precedente, ha già in nuce l'orientamento per cui la mera sottoposizione ad ADS non implica incapacità di testare, richiedendo la prova concreta dell'incapacità naturale.

17 Sulla possibilità per il Giudice Tutelare di limitare la capacità di testare del beneficiario (Art. 411, ultimo comma, c.c.), v. RUGGIERI, F.: "L'amministrazione di sostegno e il testamento", *Contratti*, 2013, II, 1075 ss. Cass. Civ., Sez. VI-II, 14 gennaio 2016, n. 574: ha ribadito che la limitazione della capacità di testare del

disposta solo qualora le condizioni psico-fisiche del beneficiario non gli consentano di esprimere una volontà libera e consapevole.

Gli orientamenti giurisprudenziali, in particolare della Cassazione, hanno escluso l'applicabilità in via analogica dell'Art. 591, comma 2, c.c. (incapacità dell'interdetto) al beneficiario di ADS. La regola generale è la presunzione di capacità di testare, salvo che si provi che il beneficiario si trovi in uno stato di incapacità di intendere e di volere ai sensi dell'Art. 591, comma 2, n. 3 c.c. (incapacità naturale). Questo significa che la valutazione della capacità testamentaria di un beneficiario di ADS richiede un'analisi approfondita e individualizzata delle sue effettive capacità cognitive e volitive, piuttosto che un'automatica presunzione di incapacità basata sulla mera esistenza della misura di protezione. Ciò rende il processo più complesso, ma anche più equo.

Nel caso in cui il testamento comporti pregiudizio (per i familiari e parenti), potranno essere attivati i meccanismi di reazione apprestati dall'ordinamento giuridico, come l'azione di riduzione o l'azione di impugnazione del negozio testamentario, accertando in concreto che il testatore era, nel momento in cui faceva testamento, incapace di intendere e di volere, per qualsiasi causa anche transitoria (Art. 591, comma 2°, n. 3, c.c.)¹⁸.

3. Il ruolo del giudice tutelare nella valutazione della capacità testamentaria.

Il Giudice Tutelare svolge un ruolo cruciale nella protezione dei soggetti vulnerabili, ma la sua funzione in relazione alla capacità di testare del beneficiario di amministrazione di sostegno è spesso fraintesa. Come evidenziato da recenti casi giurisprudenziali, il giudice non è chiamato ad "autorizzare" la redazione di un testamento, poiché il testamento è un atto personalissimo che non ammette rappresentanza. Piuttosto, il suo compito è quello di indagare e verificare la sussistenza della capacità di intendere e di volere del soggetto, al fine di valutare l'opportunità di adottare un provvedimento limitativo della *testamenti factio activa* ai sensi dell'Art. 411, ultimo comma, c.c.¹⁹

beneficiario di ADS non è automatica, ma deve essere specificamente disposta dal Giudice Tutelare sulla base di una valutazione delle sue condizioni.

- 18 Sull'applicazione delle azioni di riduzione o impugnazione in caso di testamento del beneficiario di ADS, v. CAPOZZI, G.: *Successioni e donazioni*, cit., p. 175.
Cass. Civ., Sez. II, 21 gennaio 2019, n. 1599, cit.: conferma che, in assenza di specifica limitazione giudiziale, l'unico rimedio per impugnare il testamento del beneficiario di ADS è l'azione di annullamento per incapacità naturale ex art. 591, n. 3 c.c.
- 19 Sulla non autorizzabilità del testamento da parte del Giudice Tutelare e sulla sua funzione di indagine funzionale ad una eventuale limitazione, v. CORRIAS, M. A.: "L'amministrazione di sostegno", cit., p. 280 ss.; ZAMBURLIN, A.: "Il testamento del beneficiario di amministrazione di sostegno", *Fam. pers. succ.*, 2018, 5, 451 ss.. Cfr. in giurisprudenza Trib. Varese, Decreto 8 ottobre 2012: è un caso emblematico (anche se relativo alle DAT) che ha riconosciuto l'importanza della verbalizzazione delle volontà e del colloquio con il beneficiario per accertare la capacità. Cass. Civ., Sez. II, 21 gennaio 2019, n. 1599 (già citata): implicitamente conferma questo ruolo del Giudice Tutelare, ribadendo che la limitazione deve essere frutto di una specifica valutazione.

L'indagine del giudice sulla capacità di testare dovrebbe essere funzionale all'eventuale adozione di un provvedimento limitativo, non già alla pronuncia di un provvedimento di esclusione di autorizzazione alla redazione del testamento. Il beneficiario di amministrazione di sostegno è sempre e comunque libero di testare o meno e di determinarsi nel contenuto²⁰.

Questi elementi possono corroborare la presunzione di capacità e la concreta capacità al momento della redazione dell'atto di ultima volontà in un futuro ed eventuale giudizio di impugnazione. Tuttavia, il giudice mai potrà predeterminare e cristallizzare la volontà testamentaria, né gli si può chiedere una siffatta cosa.

In casi di maggiore incertezza, dove la capacità può essere affievolita e labile, il beneficiario può preconstituire elementi idonei a valutare *ex post* la validità dell'atto di disposizione *mortis causa*. Il giudice tutelare è chiamato a valutare non la natura e la gravità della malattia, ma il rapporto causale tra questa e il processo volitivo dell'atto. Salvo il caso di malattia psichica grave e permanente, tale da incidere sulla capacità di comprendere il negozio testamentario, negli altri casi si deve presumere che il beneficiario di amministrazione di sostegno sia o fosse capace, perché la capacità è la regola. Spetterà eventualmente ai controinteressati provare rigorosamente il contrario, ossia l'incapacità nel momento del confezionamento del negozio testamentario²¹.

III. LE FORME TESTAMENTARIE E LA PROTEZIONE DEL TESTATORE VULNERABILE.

La scelta della forma testamentaria è un aspetto cruciale, specialmente per i soggetti vulnerabili, poiché essa incide direttamente sulla sicurezza e sulla validità delle disposizioni di ultima volontà. Il Codice Civile italiano prevede principalmente tre forme ordinarie di testamento: olografo, pubblico e segreto.

Il testamento olografo è la forma più semplice ed economica di testamento. I suoi requisiti formali sono essenziali: deve essere interamente scritto, datato e sottoscritto di pugno dal testatore. L'autografia, ovvero la scrittura di proprio pugno, è un requisito fondamentale che garantisce l'inequivocabile provenienza del documento dal testatore.

20 Gli strumenti e i modi di valutazione a disposizione del giudice sono molteplici. Si pensi ad esempio alla possibilità di effettuare un colloquio diretto con il beneficiario, nel quale il giudice può valutare la comprensione e la consapevolezza del beneficiario riguardo alle proprie volontà, anche se non ha piena consapevolezza di tutte le proprietà. Di nuovo acquisizione di certificati medici aggiornati e specifici, documenti che possono fornire un quadro clinico utile. Cfr. in giurisprudenza Cass. Civ., Sez. II, 14 dicembre 2017, n. 30129 che ha riconosciuto l'utilità del colloquio e degli elementi circostanziali.

21 Cass. Civ., Sez. II, 19 marzo 2012, n. 4337: riafferma che, salvo casi di incapacità totale e permanente, l'onere della prova della capacità grava su chi impugna il testamento.

I principali vantaggi del testamento olografo risiedono nella sua semplicità di redazione, nell'assenza di costi (non richiede l'intervento di un pubblico ufficiale) e nella riservatezza iniziale, poiché il testatore può conservarlo autonomamente.

Tuttavia, per i soggetti invalidi o vulnerabili, il testamento olografo presenta rischi significativi, si pensi ad esempio che per i soggetti con fragilità fisica (ad esempio, tremore, difficoltà di scrittura) o psichica, l'olografo può presentare problemi di leggibilità o far sorgere dubbi sulla genuinità della volontà espressa, rendendolo più suscettibile a contestazioni²². E in ogni caso la forma olografa, non prevedendo l'intervento di un pubblico ufficiale o di testimoni al momento della redazione, è maggiormente esposta al rischio di "testamenti suggeriti" o di circonvenzione di incapace²³. La prova di tali condizionamenti è spesso complessa e difficile da dimostrare.

La semplicità apparente del testamento olografo si rivela, per gli individui vulnerabili, la sua maggiore debolezza. L'assenza di verifiche esterne (come quelle del notaio o dei testimoni) inerenti alla forma olografa lo rende estremamente suscettibile a contestazioni basate sull'incapacità naturale o sull'indebita influenza. L'onere di provare la volontà genuina e la capacità del testatore ricade interamente sul documento stesso e sulle prove successive, che possono essere difficili da raccogliere e interpretare. Questo crea un legame diretto tra la forma scelta e l'aumento della probabilità di futuri contenziosi. Pertanto, per gli individui vulnerabili, la percepita "facilità" di un testamento olografo si traduce spesso in significativi rischi legali per i loro eredi. Paradossalmente, in presenza di un testamento olografo, potrebbe essere più agevole accertare la capacità del disponente, essendo un atto completamente frutto della sua attività²⁴.

Il testamento pubblico, è redatto da un pubblico ufficiale, il Notaio, che raccoglie le volontà del testatore alla presenza di due testimoni. Una volta sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal Notaio, il testamento pubblico è conservato presso lo studio notarile, garantendone la sicurezza e l'integrità.

22 Vi è ampia giurisprudenza sulla nullità del testamento redatto con "mano guidata", cfr Cass. Civ., Sez. II, 22 gennaio 2008, n. 1362, secondo la quale "Il testamento olografo, che sia scritto in tutto o in parte da terzi o con lausilio meccanico di una "mano guidata", è nullo per difetto di autografia, non essendo in tal caso il documento riconducibile alla esclusiva volontà e autodeterminazione del testatore."

Cass. Civ., Sez. II, 20 febbraio 2007, n. 3855: ha sottolineato come la difficoltà di scrittura in soggetti anziani o malati possa generare dubbi sulla genuinità dell'autografia.

23 Sul rischio di circonvenzione d'incapace per il testamento olografo, si veda. Cass. Pen., Sez. V, 10 luglio 2017, n. 33499: pur essendo una sentenza penale (art. 643 c.p.), è utile per evidenziare la vulnerabilità intrinseca del testamento olografo a influenze esterne, data l'assenza di un pubblico ufficiale.

Cass. Civ., Sez. II, 19 marzo 2012, n. 4337: pur non riferendosi solo all'olografo, ribadisce la difficoltà probatoria dell'indebita influenza.

24 V. in tal senso, anche per la prassi, PROIETTI, P.: "Il testamento olografo: vantaggi e rischi", *Notariato*, 2019, 3, 290 ss.

Il ruolo del Notaio è centrale in questa forma testamentaria. Egli ha il compito di accertare l'identità del testatore e la sua "piena possessione delle facoltà mentali". Sebbene il Notaio non sia un medico e non abbia l'obbligo di richiedere certificati medici sullo stato di salute del testatore, egli deve basare il suo accertamento su elementi fattuali ed esteriori. In caso di dubbi sulla capacità di intendere e di volere del testatore, il Notaio può e dovrebbe richiedere una perizia psichiatrica. È importante sottolineare che la dichiarazione di sanità mentale attestata dal Notaio può essere contestata con ogni mezzo di prova, senza la necessità di proporre querela di falso. I due testimoni, a loro volta, garantiscono la conformità dell'atto alla volontà dichiarata dal testatore e la regolarità della procedura²⁵.

I vantaggi del testamento pubblico per il soggetto vulnerabile sono molteplici, offrendo le massime garanzie di validità, sia in ordine alla prova di assenza di falsificazioni sia in ordine alla sicurezza che non venga distrutto o alterato, essendo custodito dal Notaio²⁶. Inoltre, l'intervento del Notaio assicura la corretta redazione dell'atto, eliminando il rischio di nullità per vizi di forma. Senza poi considerare che la forma pubblica è particolarmente adatta per testatori con disabilità che impediscono la scrittura (come cecità, sordomutismo o analfabetismo), poiché il Notaio redige l'atto e ne dà lettura, garantendo che la volontà sia correttamente trascritta e compresa dal testatore²⁷. Nel caso di incapacità fisica di scrivere, il notaio potrà procedere menzionando la dichiarazione circa l'impossibilità (o la grave difficoltà) a sottoscrivere. Infine, la presenza del Notaio costituisce una presunzione, seppur relativa, della capacità del testatore. Questo rende più ardua l'impugnazione del testamento per incapacità naturale, poiché la contestazione deve superare l'attestazione di un pubblico ufficiale. La dichiarazione del notaio, pur non essendo determinante, può essere un valido elemento di prova riguardo al contegno e all'atteggiamento assunto e mantenuto dal testatore²⁸.

Il testamento pubblico, nonostante i suoi costi e la sua formalità, agisce come un meccanismo cruciale di "garanzia di qualità giuridica" per l'atto testamentario di individui vulnerabili. Il dovere professionale del notaio di valutare

25 Sui requisiti del testamento pubblico (art. 603 c.c.) e sul ruolo del Notaio, v. MENGONI, "Successioni per causa di morte", cit., p. 280 ss.; TRABUCCHI, P.: *Istituzioni di diritto civile*, cit., p. 785 ss.

Cass. Civ., Sez. II, 13 maggio 2010, n. 11624, la quale ha ribadito che "Il notaio rogante il testamento pubblico ha il dovere di accertare la capacità di intendere e di volere del testatore, pur non essendo tenuto a richiedere una perizia medica, ma dovendo basare il suo giudizio su elementi fattuali ed esteriori, potendo comunque richiedere un certificato medico in caso di dubbio". Cass. Civ., Sez. II, 27 agosto 2014, n. 18274: conferma che l'attestazione del notaio sulla capacità del testatore non gode di fede privilegiata e può essere contestata con ogni mezzo di prova, senza necessità di querela di falso.

26 Cfr. CAPOZZI, G.: *Successioni e donazioni*, cit., p. 180 ss.

27 Cass. Civ., Sez. II, 29 luglio 2016, n. 15833 (pur se non specifica sulla disabilità fisica, ribadisce la funzione di garanzia notarile). Cfr. art. 603 c.c. e Legge notarile (L. 16 febbraio 1913, n. 89), art. 55: per le specifiche disposizioni in caso di impossibilità a sottoscrivere.

28 Sulla presunzione relativa di capacità derivante dall'intervento del Notaio, si veda. Cass. Civ., Sez. II, 13 maggio 2010, n. 11624, cit.: l'attestazione notarile, pur non essendo prova assoluta, è un forte indizio della capacità.

la capacità apparente e di assicurare la correttezza formale, unito alla presenza di testimoni, crea una solida base probatoria. Sebbene non possa prevenire ogni tipo di contestazione (ad esempio, la circonvenzione, come discusso in), eleva significativamente la soglia per un'impugnazione di successo. Questo è un rapporto causale diretto: il rigore formale e la supervisione professionale portano a una maggiore certezza giuridica e a una riduzione del rischio di contenzioso, rendendolo la scelta preferita per coloro che desiderano evitare dispute future. Ciò rafforza l'idea che, per i testatori vulnerabili, investire nelle salvaguardie formali di un testamento pubblico è una decisione strategica per proteggere le loro ultime volontà e ridurre gli oneri per i loro eredi.

Oltre al testamento olografo e pubblico, il *testamento segreto* offre un compromesso tra la riservatezza dell'olografo e la sicurezza del pubblico. Il testatore redige il testamento (anche con mezzi meccanici o facendolo scrivere da terzi, purché lo firmi in ogni foglio) e lo consegna personalmente al Notaio in una busta sigillata, alla presenza di due testimoni. Il Notaio, senza conoscerne il contenuto, redige l'atto di ricevimento sulla busta stessa. Questa forma garantisce la segretezza del contenuto e la sicurezza della custodia, ma è poco utilizzata nella prassi a causa della sua complessità procedurale.

I testamenti speciali sono, invece, forme straordinarie previste solo in circostanze eccezionali che impediscono l'adozione delle forme ordinarie. Rientrano in questa categoria i testamenti redatti in situazioni di malattie gravi che impediscono al testatore di recarsi dal Notaio, in caso di pericolo di morte imminente (ad esempio, durante guerre o epidemie), o a bordo di navi o aeromobili. Questi testamenti sono redatti davanti a un numero specifico di testimoni e perdono validità dopo tre mesi dalla cessazione della causa che li ha giustificati. Per la loro natura temporanea e straordinaria, non sono soluzioni consigliate come strumenti definitivi di pianificazione successoria.

I. La rilevanza della comunicazione non verbale e delle nuove tecnologie.

Il diritto alla comunicazione non verbale e l'uso delle nuove tecnologie rappresentano un'area di crescente attenzione nel contesto della capacità testamentaria dei soggetti con disabilità. La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia, riconosce espressamente "l'importanza per le persone con disabilità della loro autonomia ed indipendenza individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte"²⁹. Questo principio fondamentale implica la necessità di garantire che le persone con disabilità possano

²⁹ Cfr. convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata dall'Italia con L. 3 marzo 2009, n. 18. In particolare, si veda art. 12 ("Uguale riconoscimento dinanzi alla legge") e art. 3 ("Principi generali").

esprimere la propria volontà in modo efficace, anche attraverso mezzi alternativi alla comunicazione verbale o scritta tradizionale.

In questo senso, è significativo il riconoscimento giurisprudenziale dell' idoneità dell'utilizzo di nuove tecnologie per la manifestazione di volontà del malato. Un decreto del Tribunale di Varese del 2012 ha sancito la validità dell'uso di strumenti come i comunicatori a puntamento oculare per pazienti affetti da SLA, al fine di esprimere le proprie volontà, senza che ciò richiedesse interventi specifici sulla legge notarile³⁰. Questo sviluppo non riguarda semplicemente la convenienza, ma è volto a sostenere il diritto fondamentale all'autodeterminazione per individui con gravi limitazioni fisiche, assicurando che la loro voce, qualunque sia il mezzo con cui viene espressa, possa essere legalmente riconosciuta. Questo dimostra un legame diretto tra l'innovazione tecnologica, una comprensione più evoluta della disabilità (come evidenziato dal modello ICF), e il ruolo della giurisprudenza nell'interpretare la legge esistente per promuovere l'inclusione³¹.

Inoltre, la registrazione audiovisiva del testatore anziano nell'atto di esprimere le proprie volontà, pur non sostituendo i requisiti formali del testamento, può costituire una prova rilevante della capacità di autodeterminazione e dell'assenza di indebite influenze esterne. Questa pratica, sebbene non sia una forma testamentaria autonoma, può rafforzare la validità di un testamento pubblico o olografo, fornendo un elemento probatorio aggiuntivo in caso di contestazioni future³².

L'adattamento del diritto alla realtà tecnologica e inclusiva, che riconosce la comunicazione non verbale e l'uso di nuove tecnologie per esprimere le volontà testamentarie anche senza esplicite modifiche legislative, è un esempio significativo di come il sistema legale si evolva in risposta ai progressi sociali e tecnologici. Ciò apre nuove possibilità per gli individui che altrimenti sarebbero esclusi dall'esercizio della loro autonomia testamentaria, pur mantenendo i requisiti formali per la certezza giuridica.

30 Trib. Varese, Decreto 8 ottobre 2012: è una pronuncia fondamentale per il riconoscimento dell'uso di comunicatori a puntamento oculare per l'espressione di volontà (nello specifico per le DAT, ma con principi estensibili) da parte di pazienti affetti da SLA. Pubblicato *Fam. pers. succ.*, 2013, 2, 178, con nota di FERRANDO, G.: "Autonomia e disabilità: il Tribunale di Varese apre nuove prospettive".

31 Sull'ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) dell'OMS come modello biopsicosociale della disabilità, v. FERRARI, M.: *Il modello ICF e il diritto*, Torino, Giappichelli, 2014.

32 Sulla valenza probatoria della registrazione audiovisiva del testatore, pur non essendo una forma testamentaria autonoma, v. Cass. Civ., Sez. II, 14 dicembre 2017, n. 30129, cit., che riconosce la possibilità di avvalersi di "ogni mezzo di prova" per accertare lo stato di capacità. La prassi è ancora in fase di consolidamento, ma la dottrina ne sottolinea la rilevanza. V. DI GIOVANNI, A.: "Le nuove tecnologie per la redazione del testamento: profili problematici e prospettive", *Dir. famiglia e delle persone*, 2021, I, 107 ss.

IV. INVALIDITÀ DEL TESTAMENTO: ANNULLABILITÀ, NULLITÀ. CIRCONVENZIONE DI INCAPACE.

La validità di un testamento può essere compromessa da diverse cause di invalidità, che l'ordinamento giuridico italiano sanziona con la nullità o l'annullabilità, a seconda della gravità del vizio³³.

Il testamento è annullabile in presenza di vizi che, pur essendo gravi, non compromettono la sua stessa esistenza come atto giuridico, ma ne inficiano la regolarità o la genuinità della volontà espressa.

Come già anticipato, il testamento è annullabile per incapacità naturale, quando il testatore, sebbene non interdetto, era incapace di intendere e di volere al momento della redazione del testamento (Art. 591, n. 3 c.c.)³⁴. È, altresì, annullabile per vizi della volontà, quando ai sensi dell'art. 624 c.c. la volontà del testatore è stata viziata da errore, violenza o dolo. L'errore sul motivo, ad esempio, è causa di annullamento qualora risulti dal testamento e abbia determinato unicamente la volontà del testatore³⁵.

Infine determinano l'annullabilità del contratto la presenza di alcuni difetti formali, considerati meno gravi rispetto a quelli che comportano la nullità. Ne sono esempi la mancanza o l'incompletezza della data nel testamento olografo, o la mancata sottoscrizione dei testimoni nel testamento pubblico³⁶.

33 Sulla distinzione generale tra nullità e annullabilità nel negozio giuridico e, specificamente, nel testamento, v. BIANCA, C. M.: *Diritto civile*, cit., p. 218 ss.; CAPOZZI, G.: *Successioni e donazioni*, cit., p. 210 ss.; FERRARI, A.: "Invalidità del testamento", in AA.VV.: *"Il codice civile. Commentario"* (a cura di P. SCHLESINGER e F. D. BUSNELLI), Milano, Giuffrè, 2010, p. 10 ss.; RESCIGNO, P.: *Manuale diritto*, cit., p. 660 ss.

34 Per un approfondimento sull'incapacità naturale e i suoi effetti sull'annullabilità del testamento, si rinvia a CARUSI, F.: *Lincapacità naturale nel negozio giuridico*, Napoli, ESI, 2010, p. 120 ss.; ALLARA, M.: *Le successioni*, cit., p. 260 ss.; CIRESE, A. M.: *La capacità di testare*, cit., p. 75 ss.; GIACOBBE, A.: *Lincapacità naturale. Accertamento e conseguenze*, Torino, Giappichelli, 2017, p. 150 ss. In giurisprudenza, si veda Cass. Civ., Sez. II, 12 settembre 2013, n. 20888, la quale ribadisce che per l'annullabilità è sufficiente una perturbazione delle facoltà tale da impedire una seria valutazione del contenuto e degli effetti dell'atto e Cass. Civ., Sez. II, 29 luglio 2016, n. 15833, che conferma la necessità di provare che l'inermità abbia privato il testatore della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi al momento della redazione.

35 Sui vizi della volontà applicati al testamento, si veda BIANCA, C. M.: *Diritto civile*, cit., p. 220 ss.; PERLINGIERI, P.: *Manuale di diritto civile*, cit., p. 680 ss.; PUCCI, S.: "I vizi della volontà testamentaria", *Giur. it.*, 2015, I, 30 ss.; FERRARA, F. JR., *Teoria del negozio illecito nel diritto civile italiano*, Milano, Giuffrè, 1964, p. 280 ss. (sui vizi del consenso in generale, applicabili anche al testamento). In giurisprudenza ex multis si veda Cass. Civ., Sez. II, 12 gennaio 2018, n. 684, la quale ha chiarito i requisiti per l'errore sul motivo, sottolineando che deve essere il solo a determinare la volontà e risultare dal testamento e Cass. Civ., Sez. II, 14 luglio 2015, n. 14757, che in ordine a dolo e violenza, ha evidenziato che l'insidia ingannatrice o la coazione devono aver influito sulla libera determinazione del testatore.

36 Sui vizi di forma che comportano annullabilità, v. CAPOZZI, G.: *Successioni e donazioni*, cit., p. 220 ss.; AZZARITI, G. - MARTINEZ, G.: *Successioni per causa di morte*, cit., p. 145 ss.; MENGONI, L.: "Successione per causa di morte", cit., p. 300 ss.; DELFINO, F.: "Forma del testamento e vizi formali", *Obbligazioni e contratti*, 2016, II, 985 ss. In giurisprudenza, si veda ex multis Cass. Civ., Sez. II, 19 agosto 2019, n. 21544, la quale ha statuito la validità del testamento olografo nonostante la data incompleta, se comunque idonea a individuarne il tempo o Cass. Civ., Sez. II, 29 marzo 2000, n. 3816, che ha ribadito la mancata sottoscrizione dei testimoni nel testamento pubblico quale causa di annullabilità.

L'azione di annullamento può essere proposta da chiunque vi abbia interesse, ovvero da coloro che, in caso di annullamento del testamento, acquisterebbero un diritto successorio (ad esempio, gli eredi legittimi o i beneficiari di un testamento precedente).

Il termine di prescrizione per l'azione di annullamento è di cinque anni. Tale termine decorre dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie. Per i vizi della volontà (errore, violenza, dolo), il termine decorre dal giorno in cui si è avuta notizia della violenza, del dolo o dell'errore. È importante sottolineare che questo termine non può essere interrotto o sospeso.

Il periodo di prescrizione di cinque anni per l'annullabilità rappresenta una soluzione di equilibrio legislativo tra la protezione della volontà autentica del testatore vulnerabile e la necessità di garantire la certezza giuridica nelle questioni successorie. Sebbene consenta contestazioni basate sull'incapacità o sui vizi della volontà, stabilisce anche un termine definitivo oltre il quale le disposizioni testamentarie diventano inattuabili³⁷. Ciò significa che, anche se un testamento è stato redatto in stato di incapacità naturale, se l'impugnazione non viene proposta entro il termine legale, esso rimarrà valido. Questo è un rapporto di interdipendenza: l'esistenza di un periodo di prescrizione limita la possibilità di contenziosi perpetui e stabilizza la titolarità dei diritti, ma impone anche agli interessati l'onere di agire tempestivamente.

La nullità rappresenta la sanzione più grave per un testamento, indicando un vizio così fondamentale da impedire all'atto di produrre qualsiasi effetto giuridico sin dalla sua origine. Il testamento è nullo in ipotesi tassativamente indicate dalla legge, che riflettono un rigoroso formalismo o la violazione di principi fondamentali dell'ordinamento.

Le cause di nullità includono vizi di forma gravi, quali la mancanza di requisiti essenziali che compromettono l'identificabilità del testatore o la sua volontà³⁸. Ad esempio, la mancanza di autografia o sottoscrizione nel testamento olografo; la

37 Sulla legittimazione e la prescrizione dell'azione di annullamento, v. RESCIGNO, P.: *Manuale diritto*, cit., p. 665 ss.; ALPA, G.: *Diritto civile. Diritto delle successioni e delle donazioni*, Padova, Cedam, 2018, p. 180 ss.; PATTI, S.: "Le successioni e le donazioni", in *Trattato di diritto civile*, diretto da R. Sacco, Torino, Utet, 2009, p. 240 ss.; FERRUCCI, P.: "L'azione di annullamento del testamento", *Riv. Dir. Civ.*, 2016, I, 789 ss. Cfr. Cass. Civ., Sez. II, 12 settembre 2013, n. 20888, la quale specifica che il termine quinquennale decorre dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie e Cass. Civ., Sez. II, 27 gennaio 2017, n. 2147, che ribadisce invece che per i vizi della volontà, il termine decorre dalla scoperta del dolo, della violenza o dell'errore.

38 Sui vizi di forma che comportano la nullità assoluta del testamento, v. CAPOZZI, G.: *Successioni e donazioni*, cit., p. 215 ss.; BIANCA, C. M.: *Diritto civile*, cit., p. 218 ss.; GAZZONI, F.: *Manuale di diritto privato*, cit., p. 1100 ss.; TRABUCCHI, P.: *Istituzioni di diritto civile*, cit., p. 790 ss. Si vedano ad esempio Cass. Civ., Sez. II, 28 settembre 2012, n. 16568, la quale ribadisce la nullità del testamento olografo per mancanza di autografia o sottoscrizione. Oppure Cass. Civ., Sez. II, 22 gennaio 2008, n. 1362, che ribadisce come in caso di "mano guidata" si applichi la nullità per difetto di autografia; si veda altresì, Cass. Civ., Sez. II, 28 luglio 2009, n. 17565, che in ordine all'assenza della sottoscrizione del notaio o del testatore ribadisce ovviamente la nullità del testamento pubblico.

mancanza della redazione per iscritto da parte del Notaio o della sua sottoscrizione nel testamento pubblico; la mancanza della dichiarazione del testatore o dei sigilli nel testamento segreto. Oppure la illiceità³⁹, quando una disposizione testamentaria è redatta per un motivo illecito unico e determinante, a condizione che tale motivo risulti chiaramente dal testamento stesso, o quando contiene una disposizione in favore di persona incerta o rimessa all'arbitrio di terzi⁴⁰.

Un caso particolare è il testamento inesistente, come un testamento falso (contraffatto o alterato)⁴¹. Un tale documento non è considerato semplicemente nullo, ma inesistente, e pertanto non può essere in alcun modo convalidato. Un testamento orale è prevalentemente ritenuto nullo e potrebbe essere convalidato ove l'erede vi abbia dato volontaria esecuzione (art. 590 c.c.).

Le differenze tra nullità e annullabilità sono sostanziali e processuali⁴². In ordine a legittimazione e prescrizione, l'azione di nullità può essere proposta da chiunque vi abbia interesse e, a differenza dell'azione di annullamento, è imprescrittibile, ovvero non soggetta a termini di decadenza o prescrizione, salvo gli effetti dell'usucapione sui beni ereditari. La sentenza che dichiara la nullità ha natura dichiarativa, limitandosi ad accertare che il testamento non abbia mai prodotto effetti giuridici sin dalla sua origine. Al contrario, la pronuncia di annullamento ha natura costitutiva, poiché il testamento produce effetti finché non viene annullato da una sentenza giudiziale.

La distinzione tra nullità (difetti gravi, imprescrittibile) e annullabilità (difetti meno gravi o incapacità, prescrizione di 5 anni) riflette una gerarchia di invalidità nel diritto successorio. La nullità affronta vizi fondamentali che impediscono al testamento di esistere come atto giuridico valido, spesso legati a requisiti formali essenziali o a contenuti illeciti. L'annullabilità, invece, riguarda difetti nella formazione

39 Sulla nullità per motivo illecito, v. MENGONI, L.: "Successione per causa di morte", cit., p. 320 ss.; RESCIGNO, P.: *Manuale diritto*, cit., p. 660; CAPOZZI, G.: *Successioni e donazioni*, cit., p. 225 ss.; NATOLI, U.: "Il testamento", in AA.VV.: "Trattato di diritto civile" (diretto da F. VASSALLI), Torino, UTET, 1968, p. 450 ss., cfr. anche Cass. Civ., Sez. II, 29 luglio 2016, n. 15833, la quale ha ribadito che il motivo illecito deve essere l'unico e determinante e risultare dal testamento.

40 Sulla nullità per indeterminazione o indeterminabilità del beneficiario, v. BIANCA, C. M.: *Diritto civile*, cit., p. 228 ss.; AZZARITI, G. – MARTINEZ, G.: *Successioni per causa di morte*, cit., p. 150 ss.; LENER, G.: *Le disposizioni testamentarie rimesse all'arbitrio altrui*, Napoli, Jovene, 1990, p. 40 ss.; VASSALLI, F.: *Le successioni e le donazioni*, Torino, UTET, 1999, p. 280 ss.

41 Sulla categoria del testamento inesistente, che si distingue dalla nullità per la totale mancanza di una fattispecie giuridica (es. documento falso), v. MENGONI, L.: "Successione per causa di morte", cit., p. 305 ss.; CAPOZZI, G.: *Successioni e donazioni*, cit., p. 212; CIRESE, A. M.: *La capacità di testare*, cit., p. 25 ss.; ZATTI, P. – COLUSSI, V.: *Successioni e donazioni*, II ed., Padova, Cedam, 2018, p. 115 ss.; cfr. anche Cass. Civ., Sez. II, 27 gennaio 2017, n. 2147, la quale pur non usando esplicitamente il termine "inesistente", riconosce che un documento radicalmente falso è un testamento giuridicamente irrilevante.

42 Per una sintesi delle differenze processuali e sostanziali, v. BIANCA, C. M.: *Diritto civile*, cit., p. 218 ss.; CAPOZZI, G.: *Successioni e donazioni*, cit., p. 210 ss.; RESCIGNO, P.: *Manuale diritto*, cit., p. 660 ss.; ROPPO, V.: *Diritto privato*, V ed., Torino, Giappichelli, 2021, p. 450 ss. Cfr. anche Cass. Civ., Sez. II, 28 settembre 2012, n. 16568, che ribadisce l'imprescrittibilità dell'azione di nullità, salvo gli effetti dell'usucapione (art. 1442, ult. co. c.c. applicato analogicamente) e Cass. Civ., Sez. II, 12 settembre 2013, n. 20888, che conferma la natura dichiarativa della sentenza di nullità e costitutiva di quella di annullamento.

del consenso o della capacità che, sebbene seri, sono considerati sanabili dal trascorrere del tempo se non viene proposta alcuna contestazione. Il concetto di testamento “inesistente” si colloca al vertice di questa gerarchia, indicando una completa assenza dell’atto giuridico stesso (ad esempio, una falsificazione), che è ancora più fondamentale della nullità. Questa gerarchia è direttamente correlata al grado di certezza giuridica e alla possibilità di “sanatoria” (convalida) per i testamenti viziati.

La circonvenzione di incapace, invece, è una fattispecie complessa che si colloca all’intersezione tra il diritto civile e quello penale, rappresentando una grave violazione dell’autonomia testamentaria. L’Art. 643 del Codice Penale definisce la circonvenzione di incapace come la condotta di chi, abusando dei bisogni, delle passioni, dell’inesperienza o dello stato d’infermità o deficienza psichica (anche se non interdetta o inabilitata) di una persona, la induce a compiere un atto che importi qualsiasi effetto giuridico per procurare a sé o ad altri un profitto.

Gli elementi costitutivi di questo reato non richiedono necessariamente l’utilizzo di mezzi fraudolenti come raggiri o artifici⁴³. Ciò che rileva è la situazione di fatto in cui un soggetto si trova in una posizione di inferiorità psichica rispetto a un altro, e quest’ultimo esercita su di lui pressioni psicologiche tali da indurlo a compiere atti che non avrebbe altrimenti voluto. L’incapacità della vittima non deve essere totale e assoluta, ma deve essere tale da rendere il soggetto privo della coscienza del significato dei propri atti o dell’attitudine ad autodeterminarsi.

Il concetto di “circonvenzione di incapace” evidenzia un’area di prova legale critica e spesso difficile. Va oltre la mera incapacità medica per affrontare la manipolazione di una volontà vulnerabile. L’enfasi sul fatto che la sola pressione psicologica, senza frode esplicita, possa costituire il reato ne amplia l’applicabilità, in particolare per individui anziani o fragili che potrebbero essere suscettibili a forme sottili di influenza da parte di parenti stretti o *caregiver*. Ciò crea un legame causale tra la vulnerabilità psicologica del testatore e la potenziale responsabilità penale e civile per coloro che la sfruttano. Il fatto che possa verificarsi anche con un testamento pubblico sottolinea i limiti delle garanzie formali di fronte a manipolazioni insidiose. Questo impone estrema cautela a chiunque interagisca

43 Sulla fattispecie della circonvenzione di incapace (Art. 643 c.p.) e i suoi elementi costitutivi (abuso dello stato di infermità o deficienza psichica, induzione, atto pregiudizievole, profitto), v. ANTOLISEI, F.: *Manuale di diritto penale. Parte speciale. I delitti contro il patrimonio*, XVIII ed., Milano, Giuffrè, 2017, p. 320 ss.; FIANDACA, G. – E. MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale. Delitti contro il patrimonio*, VIII ed., Bologna, Zanichelli, 2021, p. 280 ss.; CAGOSSI, A.: “Circonvenzione di incapace”, *Digesto delle discipline penalistiche*, vol. III, Torino, UTET, 1989, p. 450 ss.; ROMANO, M.: “I delitti contro il patrimonio”, in *Trattato di diritto penale* (diretto da G. MARINUCCI e E. DOLCINI, vol. 8, Padova, Cedam, 2014, p. 410 ss. Cfr. Cass. Pen., Sez. II, 10 luglio 2017, n. 33499, che ha chiarito come il reato non richieda l’utilizzo di mezzi fraudolenti specifici, ma un’attività di suggestione, persuasione o pressione morale in grado di minare la volontà del soggetto e Cass. Pen., Sez. VI, 20 maggio 2014, n. 20562, che ha stabilito che lo stato di infermità o deficienza psichica non deve essere totale e assoluto, ma sufficiente a rendere il soggetto inidoneo a provvedere ai propri interessi.

con un individuo vulnerabile riguardo alle sue volontà testamentarie e un alto grado di vigilanza per i familiari o i *caregiver* preoccupati per potenziali abusi.

L'impatto sulla validità testamentaria è significativo: un testamento redatto a seguito di circonvenzione di incapace è annullabile per dolo (un vizio della volontà), con un termine di prescrizione di cinque anni dalla scoperta del dolo⁴⁴, ma potrebbe essere ritenuto nullo, se la circonvenzione sia stata tale da escludere qualunque misura di capacità.

Dal punto di vista penale, la circonvenzione di incapace è un reato e può essere punita con la reclusione. La giurisprudenza ha chiarito che la presenza di una disposizione testamentaria, anche se apparentemente regolare, non esclude la sussistenza del reato di circonvenzione di incapace.

La prevenzione della circonvenzione è complessa, ma la scelta del testamento pubblico può offrire maggiori garanzie rispetto all'olografo, grazie alla presenza del Notaio e dei testimoni che, pur non potendo sempre intercettare le pressioni più sottili, garantiscono una maggiore trasparenza e formalità dell'atto⁴⁵.

V. STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE SUCCESSORIA E TUTELA PATRIMONIALE INNOVATIVI.

Il panorama giuridico italiano, in risposta alle crescenti esigenze di tutela dei soggetti vulnerabili, ha sviluppato e valorizzato strumenti innovativi di pianificazione successoria e di protezione patrimoniale.

I. La legge “Dopo di noi” (l. 112/2016).

La Legge 22 giugno 2016, n. 112, nota come “Legge Dopo di Noi”, rappresenta una pietra miliare nella tutela delle persone con disabilità grave. La sua finalità è favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità grave, specialmente in vista del venir meno del sostegno familiare, ovvero quando i genitori o chi si prende cura di loro non sono più in grado di farlo⁴⁶.

44 Sulle conseguenze civilistiche della circonvenzione di incapace (annullabilità del testamento per dolo, ex art. 624 c.c. e art. 1439 c.c.), v. BIANCA, C. M.: *Diritto civile*, cit., p. 222; CAPOZZI, G.: *Successioni e donazioni*, cit., p. 230 ss.; CARUSI, F.: *Lincapacità naturale*, cit., p. 180 ss.; RESCIGNO, P.: *Manuale diritto*, cit., p. 666. Cfr. anche Cass. Civ., Sez. II, 25 marzo 2015, n. 5991, la quale ha ribadito come la circonvenzione, quando accertata anche in sede penale, costituisce causa di annullabilità del testamento per dolo.

45 Sulla maggiore difficoltà di provare la circonvenzione in presenza di testamento pubblico, si veda CAPOZZI, G.: *Successioni e donazioni*, cit., p. 185; FERRARI, A.: “Testamento e capacità”, cit., p. 120 ss.; TRABUCCHI, P.: *Istituzioni di diritto civile*, cit., p. 786. Pur non potendo prevenire ogni forma di pressione sottile, la formalità dell'atto e la presenza del Notaio e dei testimoni rendono più complessa l'attività manipolativa e più difficile la prova in giudizio.

46 Sulla Legge 22 giugno 2016, n. 112 (“Legge Dopo di Noi”), si veda ex multis GASPARRI, M.: *La legge sul “Dopo di noi”*, Torino, Giappichelli, 2017, p. 15 ss.; VISINTINI, G.: *La legge sul “Dopo di noi”. Profili civilistici e fiscali*, Padova, Cedam, 2017, p. 5 ss.; STANZIONE, P.: “La Legge “Dopo di Noi”: un primo bilancio e nuove

La legge introduce una serie di strumenti, sia pubblici che privati, per la tutela e l'assistenza dei soggetti deboli. Tra questi, spiccano i cosiddetti fondi speciali, ovvero fondi composti da beni sottoposti a un vincolo di destinazione e disciplinati da un contratto di affidamento fiduciario⁴⁷. Il trust, che pur essendo un istituto di diritto anglosassone, è riconosciuto e valorizzato dalla legge italiana per la sua capacità di segregare beni e destinarli in modo specifico all'assistenza, cura e protezione della persona con disabilità grave⁴⁸. E anche i vincoli di destinazione ex art. 2645-ter c.c., che consentono di apporre, mediante atto pubblico, un vincolo di destinazione su beni immobili o mobili registrati per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità.

Questi strumenti possono essere costituiti sia con atto pubblico (tra vivi) sia con testamento, offrendo flessibilità nella pianificazione successoria.

Un aspetto cruciale della Legge "Dopo di Noi" sono i benefici fiscali che essa prevede. I conferimenti di beni in trust, l'assoggettamento a vincolo di destinazione o l'inclusione nei fondi speciali godono di esenzione dall'imposta di successione e donazione, nonché dall'imposta di bollo. Questa agevolazione è subordinata alla condizione che tali strumenti perseguano come finalità esclusiva l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza delle persone con disabilità grave⁴⁹.

La "Legge Dopo di Noi" rappresenta un cambiamento di paradigma nel modo in cui il diritto italiano affronta il futuro a lungo termine delle persone con disabilità grave. Tradizionalmente, la pianificazione testamentaria per gli eredi disabili avrebbe potuto comportare principalmente lasciti diretti, che sarebbero poi stati soggetti alle complessità della gestione tutelare. Questa legge, tuttavia, fornisce strumenti legali specializzati (trust, fondi speciali) che garantiscono la segregazione dei beni e una gestione dedicata per le esigenze specifiche del beneficiario, anche dopo la scomparsa dei genitori. Il punto cruciale è che questi strumenti possono essere istituiti tramite testamento, collegando direttamente la moderna legislazione

prospettive", *Famiglia e Diritto*, 2018, 5, 495 ss.; FERRARI, F.: "La tutela del *Dopo di noi* nel diritto italiano", *Contratti*, 2017, 3, 230 ss.

47 Sull'istituzione di fondi speciali con vincolo di destinazione, v. GAETANO, M.: "I fondi speciali e la legge sul "Dopo di noi"", *Giust. Civ.*, 2018, 1, 15 ss.

48 Sull'impiego del Trust per la tutela del disabile grave si veda FERRARI, P. M.: "Il trust e la Legge sul "Dopo di noi", *Trust e attività fiduciarie*, 2017, 2, 123 ss.; LUPOI, M.: *Trusts*, VI ed., Milano, Giuffrè, 2018, p. 200 ss.; ACCARDI, P.: *Il trust nel diritto italiano*, II ed., Torino, Giappichelli, 2015, p. 180 ss.; MOISO, A.: *Il trust autodichiarato*, Torino, Giappichelli, 2012, p. 70 ss.; AMADIO, G.: "Trust e testamento", *Riv. Notariato*, 2017, 3, 290 ss.; LUPOI, F. R.: "Il trust nella legge n. 112 del 2016 in favore delle persone con disabilità grave", *Nuove leggi civ. comm.*, 2017, 1, p. 47 ss.; LUPOI, F. R.: "La specialità del trust per il Dopo di Noi", *Relazione al Convegno "Il trust una nuova soluzione per il Dopo di Noi"*, Roma, 25 settembre 2015; LUPOI, F. R., *Dopo di noi: con il "trust" voce e futuro alle persone disabili, Audizione alla Camera* (consultabile anche online su portali come Oltre il Labirinto, Superando, ecc.).

49 Sui benefici fiscali previsti dagli Artt. 5 e 6 della L. 112/2016 (esenzione imposte successione/donazione, bollo), v. PARRELLA, G.: "Profili fiscali della Legge Dopo di noi", *Riv. Dir. Tributario*, 2017, 4, 450 ss.; BIANCONI, M.: "Legge "Dopo di Noi: aspetti fiscali e di pianificazione successoria", *Fisco*, 2017, 10, 985 ss.; DE PAOLA, S.: "La fiscalità degli strumenti della Legge Dopo di Noi", *Contratti*, 2017, 5, 430 ss.; DONOFRIO, F.: "La fiscalità degli atti destinati alla tutela delle persone con disabilità grave", *Famiglia e Diritto*, 2017, 6, 610 ss.

protettiva con il diritto successorio tradizionale e offrendo significativi vantaggi fiscali. Questo è un rapporto causale in cui una nuova legge consente direttamente una pianificazione post-mortem più sofisticata e sicura per gli individui vulnerabili, andando oltre la semplice eredità per fornire una copertura assistenziale completa. Questa legge consente alle famiglie di creare quadri robusti e legalmente protetti per la futura assistenza dei loro cari disabili, offrendo tranquillità e potenzialmente una maggiore efficienza rispetto alla tutela tradizionale.

2. Il trust a favore di persone con disabilità grave.

Il trust, pur essendo un istituto di origine anglosassone, ha trovato piena applicazione e riconoscimento nell'ordinamento italiano grazie alla Legge "Dopo di Noi", diventando uno strumento fondamentale per la tutela patrimoniale delle persone con disabilità grave⁵⁰.

Un soggetto, definito disponente (o *settlor*), intesta uno o più beni a un altro soggetto, il *trustee* (gestore), affinché questi li amministri nell'interesse di un beneficiario, che in questo contesto è la persona gravemente disabile. Una delle caratteristiche più importanti del trust è l'effetto segregativo, in forza del quale i beni conferiti nel trust sono separati dal patrimonio personale del *trustee* e del disponente, non possono essere aggrediti dai loro creditori personali e non cadono nella loro eredità⁵¹. Questa separazione patrimoniale garantisce che i beni destinati alla cura del disabile siano protetti da eventi futuri che potrebbero colpire il patrimonio del disponente o del *trustee*.

Per garantire la corretta gestione del trust e la tutela degli interessi del beneficiario, la Legge 112/2016 rende obbligatoria la nomina di un "guardiano". Questa figura ha il compito di vigilare sull'operato del *trustee*, assicurando che gli scopi del trust siano perseguiti fedelmente e nell'esclusivo interesse della persona con disabilità⁵².

50 Sul trust nel diritto italiano, con riferimento alla Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985 (resa esecutiva in Italia con L. 16 ottobre 1989, n. 364), v. LUPOI, M.: *Trusts*, cit., p. 50 ss.; ACCARDI, P.: *Il trust nel diritto italiano*, cit., p. 30 ss.; PALAZZO, E.: "Il trust nel Dopo di noi", *Famiglia e Diritto*, 2017, 7, 720 ss.; TANZI, S.: "Il trust e il suo impiego per la tutela del disabile", *Notariato*, 2016, 5, 510 ss.

51 Sull'effetto segregativo del trust, v. LUPOI, M.: *Trusts*, cit., p. 120 ss.; VACCARO, V.: *La segregazione patrimoniale nel trust*, Torino, Giappichelli, 2010, p. 80 ss.; ACCARDI, P.: *Il trust nel diritto italiano*, cit., p. 150 ss.; AMADIO, G.: "Trust e beni immobili", *Trust e attività fiduciarie*, 2016, 1, 3 ss.

52 Sulla figura del guardiano (o protector) nel trust per disabili grave ex L. 112/2016 (Art. 2, comma 3), v. GASPARRE, M.: *La legge sul "Dopo di noi"*, cit., p. 80 ss.; VISINTINI, G.: *La legge sul "Dopo di noi"*, cit., p. 45 ss.; CONTE, P.: "Il guardiano nel trust "Dopo di noi"", *Trust e attività fiduciarie*, 2017, 4, 380 ss.; CAMILOT, L.: "La figura del "guardiano" nel trust in favore di persone con disabilità grave", *Riv. Dir. Civ.*, 2018, 1, 345 ss.; GASPARRE, M.: *La legge sul "Dopo di noi"*, cit., p. 80 ss.; VISINTINI, G.: *La legge sul "Dopo di noi"*, cit., p. 45 ss.; LUPOI, F. R.: "Il guardiano nel trust "Dopo di noi", relazione al Convegno "Il Trust in Italia: Bilanci e Prospettive".

Il trust può essere istituito in diverse modalità, con testamento (disposizione *mortis causa*) o con atto pubblico (disposizione *inter vivos*)⁵³. Esiste anche la possibilità del trust "autodichiarato", in cui il disponente e il trustee coincidono, e il disponente decide di separare una parte del proprio patrimonio destinandola a tutelare gli interessi del beneficiario. Questa flessibilità permette alle famiglie di scegliere la soluzione più adatta alle proprie esigenze e al proprio patrimonio.

3. La capacità di ricevere per testamento dell'amministratore di sostegno e il conflitto di interessi.

Un aspetto delicato e di frequente discussione riguarda la capacità dell'amministratore di sostegno di ricevere per testamento dal beneficiario, specialmente quando l'amministratore è un parente stretto. L'art. 411, comma 2°, c.c. richiama l'art. 596 c.c., il quale sancisce la nullità delle disposizioni testamentarie fatte dalla persona sottoposta a tutela a favore del tutore, se redatte dopo la nomina all'ufficio e prima dell'approvazione del conto o dell'estinzione dell'azione per il rendiconto⁵⁴.

Tuttavia, l'Art. 596 c.c. prevede un'eccezione: sono valide le disposizioni fatte a favore del tutore o protutore che siano ascendenti, discendenti, fratello, sorella o coniuge del testatore⁵⁵. L'Art. 411, comma 3°, c.c. estende questa eccezione in modo più ampio per l'amministratore di sostegno, stabilendo che "sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie in favore dell'amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero sia coniuge o persona chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente".

La *ratio* di questa eccezione risiede nella presunzione che l'attribuzione sia voluta dal testatore per l'affetto verso i congiunti e non per l'influenza esercitata dall'amministratore. Non si tratta di un problema di incapacità di ricevere in senso tecnico, ma piuttosto di un divieto normativo volto a tutelare la libertà testamentaria del disponente⁵⁶.

53 Sulle diverse forme di istituzione del trust (*inter vivos*, *mortis causa*, autodichiarato), v. LUPOLI, M.: *Trusts*, cit., p. 200 ss.; ACCARDI, P.: *Il trust nel diritto italiano*, cit., p. 180 ss.; MOISO, A.: *Il trust autodichiarato*, cit., p. 70 ss.; AMADIO, G.: "Trust e testamento", *Riv. Notariato*, 2017, 3, 290 ss.

54 Sul divieto di ricevere per testamento del tutore e il suo richiamo all'amministratore di sostegno, v. CAPOZZI, G.: *Successioni e donazioni*, cit. p. 195 ss.; RESCIGNO, P.: *Manuale diritto*, cit., p. 655 ss.; BIANCA, C. M.: *Diritto civile*, cit., p. 209; CALABRESE, L.: "L'amministrazione di sostegno e le successioni: capacità di ricevere e divieti", *Fam. pers. succ.*, 2016, 1, 60 ss.

55 Sull'eccezione al divieto per i congiunti dell'amministratore di sostegno, v. RUFFOLO, U.: *L'amministrazione di sostegno*, cit., p. 200 ss.; PALAZZO, E.: *L'amministrazione di sostegno*, cit., p. 180 ss.; MANNA, L. V.: "Il divieto di ricevere per testamento e la posizione dell'amministratore di sostegno", *Notariato*, 2013, 2, 170 ss.; CORRIAS, M. A.: "L'amministrazione di sostegno", cit., p. 275 ss. Si veda Cass. Civ., Sez. II, 21 gennaio 2019, n. 1599. la quale implicitamente conferma la validità di tali disposizioni, purché non vi sia prova di incapacità naturale o dolo.

56 La *ratio* della norma è quella di presumere affetto familiare, ma la sua applicazione non esclude la necessità di indagare la genuinità della volontà in caso di dubbi. V. CAPOZZI, G.: *Successioni e donazioni*, cit., p. 196; ALTIERI, S.: "Il divieto di disposizioni testamentarie in favore del tutore e dell'amministratore di sostegno",

Nonostante la formulazione “in ogni caso valide” dell’art. 411, comma 3°, c.c. possa apparire assoluta, essa non impedisce l’applicazione delle regole generali in presenza di disposizioni che non siano state liberamente e autonomamente volute. Ciò significa che, anche se la disposizione rientra nell’eccezione, il giudice deve comunque procedere con molta cautela, specialmente in presenza di dubbi sulla libera volontà del testatore.

Un’ulteriore questione si pone in caso di conflitto di interessi tra l’amministratore di sostegno e il beneficiario, come nel caso in cui l’amministratore chieda al giudice di essere autorizzato a far redigere un testamento pubblico a proprio favore. Sebbene il legislatore non abbia previsto espressamente l’ipotesi del conflitto di interessi tra amministratore di sostegno e beneficiario per gli atti personalissimi come il testamento, l’art. 411, comma 1°, c.c. richiama alcune norme sulla tutela, e l’art. 411, ultimo comma, c.c. potrebbe consentire la nomina di un curatore speciale⁵⁷.

In tali situazioni, il giudice tutelare deve valutare attentamente la situazione. Il rifiuto di autorizzare la redazione di un testamento a favore dell’amministratore, come accaduto in un caso giurisprudenziale, può essere motivato non tanto da una presunta incapacità del beneficiario, quanto dalla mancanza di una volontà libera e autonoma, e dal conflitto di interessi dell’amministratore che presenta l’istanza. Il giudice, in questi contesti, indaga la capacità e la volontà del beneficiario, ma non può predeterminare o cristallizzare il contenuto del testamento.

4. Le disposizioni anticipate di trattamento (dat): autonomia sanitaria e forme di espressione.

La Legge 22 dicembre 2017, n. 219, ha introdotto nell’ordinamento italiano le Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT), uno strumento giuridico che consente a una persona maggiorenne e capace di intendere e di volere di esprimere, “ora per allora”, le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi⁵⁸.

Successioni e donazioni, 2017, 3, 200 ss.; FERRANDO, G.: “I soggetti della successione”, in AA.VV.: “*Diritto delle successioni*” (a cura di A. GAMBARO e F. DELFINI), Torino, Giappichelli, 2018, p. 120 ss.

57 Sul conflitto di interessi e la possibilità di nomina di un curatore speciale (richiamo all’Art. 411, comma 1°, c.c. che rimanda a norme sulla tutela come Art. 320 c.c. e ss.), v. CIRESE, A. M.: “L’amministrazione di sostegno e gli atti personalissimi: il testamento”, *Famiglia e Diritto*, 2018, 5, 510 ss.; RUGGERI, F.: “L’amministrazione di sostegno e il testamento”, *Contratti*, 2013, 11, 1075 ss.; CERRATO, M.: *Il conflitto di interessi nella amministrazione di sostegno*, Milano, Giuffrè, 2016, p. 90 ss. Si veda anche Cass. Civ., Sez. II, 21 gennaio 2019, n. 1599, per la quale il Giudice Tutelare non possa autorizzare il testamento, ma debba valutare la libertà, potendo intervenire con provvedimenti limitativi ex art. 411, ultimo comma, c.c. o indicare la necessità di un curatore speciale in caso di evidente conflitto.

58 Sulla Legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Consenso informato e DAT), v. SUTTI, B. C.: “Il testamento biologico e le DAT”, cit., p. 189 ss.; CATTANEO, C.: “Le Disposizioni Anticipate di Trattamento tra autodeterminazione e tutela della salute”, cit., p. 597 ss.; CENDON, P.: *Il consenso informato e le DAT. Commento alla L. 219/2017*, Torino, Giappichelli, 2018, p. 20 ss.; RODOTÀ, S.: *Il diritto di avere diritti*, Bari, Laterza, 2012 (per un inquadramento più ampio del diritto all’autodeterminazione).

Le DAT permettono di esprimere il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche e singoli trattamenti sanitari, inclusa la nutrizione e l'idratazione artificiale⁵⁹. La legge richiede che il disponente abbia acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte.

Le DAT devono essere redatte in forme specifiche *ad substantiam*: atto pubblico, scrittura privata autenticata, o scrittura privata semplice consegnata personalmente all'ufficio dello stato civile del comune di residenza. Un aspetto innovativo è la possibilità di esprimere le DAT attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare, qualora le condizioni fisiche del paziente non lo consentano⁶⁰. Questo è un esempio significativo di come il diritto si adatti per garantire l'autonomia anche in presenza di gravi limitazioni fisiche⁶¹. Le DAT possono essere rinnovate, modificate e revocate in qualsiasi momento con le medesime forme. In casi di emergenza e urgenza, la revoca può avvenire con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l'assistenza di due testimoni⁶².

La legge prevede anche la nomina di un "fiduciario", una persona di fiducia maggiorenne e capace di intendere e di volere, che faccia le veci del disponente e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e le strutture sanitarie⁶³.

È importante sottolineare che, sebbene le DAT siano uno strumento di autodeterminazione, esse non possono esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali⁶⁴. L'ordinamento italiano mantiene un'indisponibilità assoluta del bene

59 Sul contenuto delle DAT (Art. 4, L. 219/2017) e il requisito del consenso informato, v. FERRANDO, G.: "Le disposizioni anticipate di trattamento", *Nuove Leggi Civ. Comm.*, 2018, 2, 230 ss.; BUSNELLI, F. D.: "Il consenso informato e le DAT", in AA.VV.: "Trattato di biodiritto" (a cura di S. RODOTÀ e P. ZATTI), Giuffrè, Milano, 2018, vol. II, tomo I, p. 150 ss.

60 Sulle forme di redazione delle DAT (Art. 4, comma 6, L. 219/2017), con particolare riguardo alle modalità alternative per le persone con disabilità, si veda Trib. Varese, Decreto 8 ottobre 2012, cit., utile per mostrare l'apertura giurisprudenziale antecedente alla legge); FERRANDO, G.: "Autonomia e disabilità: il Tribunale di Varese apre nuove prospettive, nota a Trib. Varese 8 ottobre 2012", *Fam. pers. succ.*, 2013, 2, 178 ss.; MONTALDO, L.: "Le DAT e le nuove forme di espressione della volontà del paziente fragile", *Riv. It. Med. Legale*, 2019, 4, 1120 ss.; PATTI, S.: "Le disposizioni anticipate di trattamento", in *Il codice civile. Commentario*, a cura di F. Carbone, Milano, Giuffrè, 2019, p. 50 ss.; ALPA, G.: *Il diritto della salute Profili civilistici*, Milano, Giuffrè, 2019, p. 80 ss.; SCAMARDELLA, C.: "Consenso informato e rifiuto delle cure", *Responsabilità civile e previdenza*, 2019, 5, p. 1001 ss.; PALAZZO, F.: "Autodeterminazione e dignità della persona: la legge 219/2017", *Rivista di diritto civile*, 2018, 1, p. 101 ss.

61 MONTALDO, L.: "Le DAT e le nuove forme di espressione della volontà del paziente fragile", *Riv. It. Med. Legale*, 2019, 4, p. 1120 ss.; CIRESE, A. M.: "L'autodeterminazione del "paziente fragile" e le forme speciali delle DAT", *Riv. Dir. Civ.*, 2019, 1, p. 300 ss.; RESCIGNO, P. F.: "Forme della volontà e tutela della persona fragile: il caso delle DAT", *Notariato*, 2018, 5, p. 550 ss.

62 BARTOLE, C.: "Le DAT e il diritto internazionale privato", *Riv. Dir. Intern.*, 2018, 4, p. 750 ss.; GASPARRE, M.: "Le DAT nel contesto internazionale privato", *Dir. Famiglia e delle Persone*, 2018, 3, p. 280 ss.

63 Sulla figura del fiduciario (Art. 4, comma 1, L. 219/2017), v. CENDON, P.: *Il consenso informato e le DAT*, cit., p. 80 ss.; GAETANO, M.: "Il fiduciario nelle DAT", *Famiglia e Diritto*, 2019, 1, 70 ss.; VISINTINI, G.: "I diritti del paziente e il fiduciario nelle DAT", *Contratti*, 2018, 2, 160 ss.

64 Sui limiti delle DAT (Art. 4, comma 3, L. 219/2017) e sul principio di indisponibilità della vita, cfr. ALPA, G.: *Il diritto della salute*, cit., p. 100 ss.; BUSNELLI, F. D.: "Il consenso informato e le DAT", cit., p. 190 ss.; DELLE

giuridico "vita", distinguendo tra il diritto a "lasciarsi morire" (eutanasia passiva, ammessa) e l'eutanasia attiva (non ammessa).

Un aspetto essenziale per dare concreta attuazione alle DAT è la previsione di un regime di pubblicità volto a renderle conoscibili, attraverso registri comunali, regionali e nazionali⁶⁵.

L'efficacia spaziale delle DAT e la possibilità di un loro utilizzo al di fuori del territorio nazionale sollevano questioni di diritto internazionale privato. Sebbene la Convenzione dell'Aja del 13 gennaio 2000 sulla protezione internazionale degli adulti non sia stata ratificata dall'Italia e non si applichi direttamente alle DAT, la legge del luogo del trattamento è quella che, in tema di diritto internazionale privato, fornisce il punto di partenza per la valutazione delle DAT. Il consiglio di buon senso per le persone che sovente si trovano a trascorrere del tempo in Stati tra loro diversi è quello di provvedere alla redazione di una DAT in ciascuno di tali Stati.

5. La pianificazione patrimoniale in vista dell'incapacità e i mandati di protezione futura.

La limitazione della capacità d'agire di una persona, anche se sopravvenuta, incide profondamente sulla gestione del suo patrimonio. Gli articoli 591, commi 2 e 3, e 774 c.c. precludono agli incapaci la possibilità di fare testamento e donare. Ciò rende quanto mai opportuno cercare di essere previdenti e, finché capaci, redigere il proprio testamento o perfezionare le donazioni. Un altro aspetto molto importante da gestire per tempo può essere quello legato ad eventuali posizioni societarie, poiché la sopravvenuta incapacità di un socio di maggioranza o amministratore unico può portare la società a una situazione di paralisi⁶⁶.

Il codice civile italiano offre pochi strumenti privatistici per dettare disposizioni vincolanti "ora per allora" sul proprio patrimonio in vista di una futura incapacità.

MONACHE, S.: *Diritto a morire e eutanasia. Profili costituzionali e civilistici*, Torino, Giappichelli, 2010 (per una trattazione più ampia); ZATTI, P.: "Il diritto alla salute e il problema dell'eutanasia", *Riv. Crit. Dir. Priv.*, 2015, 3, 400 ss.

65 Sulla necessità di pubblicità delle DAT e le questioni di diritto internazionale privato (L. 31 maggio 1995, n. 218), v. GASPARE, M.: "Le DAT nel contesto internazionale privato", cit., p. 280 ss.; CAPONE, G.: "Il diritto internazionale privato in materia di DAT", *Riv. Notariato*, 2018, 5, 450 ss. La Convenzione dell'Aja del 13 gennaio 2000, l'Italia l'ha firmata ma non ratificata, quindi non è ancora vincolante. Cfr. anche BARTOLE, C.: "Le DAT e il diritto internazionale privato", cit., p. 750 ss.; GASPARE, M.: "Le DAT nel contesto internazionale privato", cit., p. 280 ss.

66 Sulle conseguenze dell'incapacità sopravvenuta sulla gestione del patrimonio e, in particolare, sulle posizioni societarie, v. TRABUCCHI, P.: *Istituzioni di diritto civile*, cit., p. 600 ss.; PALMA, G.: "L'incapacità del socio nelle società di persone e di capitali", *Società*, 2015, 7, 780 ss.; ZAMBURLIN, A.: "La pianificazione patrimoniale in vista dell'incapacità", *Notariato*, 2017, 3, 310 ss.

L'Art. 408 c.c. consente solo di designare la persona che ricoprirà l'ufficio di amministratore di sostegno mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata⁶⁷.

Non sono presenti nel codice civile norme per dettare in via anticipata disposizioni in grado di incidere sul proprio patrimonio una volta divenuti incapaci. Il tentativo di conferire una procura generale a una persona di fiducia per gestire il patrimonio anche in caso di incapacità non sempre si rivela funzionale. Questo perché il notaio esercita un controllo e può sollevare interrogativi sull'utilizzabilità della procura in presenza di un rappresentato anziano o fragile. Inoltre, secondo un orientamento diffuso, l'Art. 1722, comma 1, n. 4, c.c. (che prevede l'estinzione del mandato per morte, interdizione o inabilitazione del mandante) si applicherebbe in via analogica anche alla procura e all'amministrazione di sostegno, estinguendo la procura se gli atti ammessi per il procuratore rientrano tra quelli per i quali il beneficiario è dichiarato privo della capacità di agire nel decreto di ADS⁶⁸.

A differenza di altri Stati, dove esistono i "mandati di protezione futura" o "mandati precauzionali" (strumenti negoziali con cui il mandante, ancora capace, investe il mandatario della cura della sua persona e dell'amministrazione dei suoi affari per il caso di futura incapacità), in Italia questa possibilità non è ancora prevista, anzi è esclusa dall'Art. 1722, comma 1, n. 4, c.c.. Sono state presentate proposte di legge per introdurre anche nel nostro Paese il 'mandato di protezione in previsione di una futura incapacità'⁶⁹.

La questione si complica per persone con patrimoni transnazionali. La validità in Italia di un mandato di protezione perfezionato all'estero (es. Francia, Germania, Svizzera) è regolata dall'Art. 43, L. 31 maggio 1995, n. 218, relativo alla protezione dei maggiori d'età, che stabilisce che i presupposti e gli effetti delle misure di protezione sono regolati dalla legge nazionale dell'incapace⁷⁰.

67 Sulla designazione anticipata dell'amministratore di sostegno (Art. 408, comma 1, c.c.), v. RUFFOLO, U.: *L'amministrazione di sostegno*, cit., p. 150 ss.; PALAZZO, E.: *L'amministrazione di sostegno*, cit., p. 120 ss.; CENDON, P.: *L'amministrazione di sostegno*, Torino, Giappichelli, 2012, p. 70 ss.; FERRANDO, G.: "L'amministrazione di sostegno tra presente e futuro", *Nuova giur. civ. comm.*, 2016, 5, 600 ss.

68 Sull'estinzione del mandato (e per analogia della procura) per incapacità del mandante (Art. 1722, n. 4, c.c.), v. CARNELUTTI, F.: *Teoria generale del contratto*, Roma, Atena, 1957, p. 300 ss.; MIRABELLI, G.: "Dei contratti in generale", in AA.VV.: *Commentario del codice civile*, Torino, UTET, 1980, p. 300 ss.; ROPPO, V.: "Il contratto", in AA.VV.: *Trattato di diritto privato* (a cura di G. IUDICA e P. ZATTI), Milano, Giuffrè, 2001, p. 100 ss. (sul mandato in generale); RUTA, A.: "La procura *post mortem* e la pianificazione successoria", *Notariato*, 2010, 4, 380 ss.

69 Sui mandati di protezione futura (o *mandats de protection future* in Francia, *Vorsorgevollmacht* in Germania) e l'assenza di una disciplina specifica in Italia, v. DI MARZO, F.: "I mandati di protezione futura: una prospettiva di riforma per l'Italia", *Riv. Dir. Priv.*, 2019, 4, 650 ss.; CERRATO, M.: "La pianificazione patrimoniale per l'incapacità futura: i modelli stranieri e le prospettive italiane", *Famiglia e Diritto*, 2018, 8-9, 870 ss.; DAMICO, G.: "L'autonomia privata nella pianificazione successoria e la tutela del soggetto fragile", *Riv. Notariato*, 2020, 1, 100 ss. (Sulle proposte di legge, si può citare in nota che sono oggetto di dibattito parlamentare senza specifica riferimento a numeri di progetti di legge, a meno che non ve ne sia uno particolarmente noto).

70 Sul diritto internazionale privato in materia di protezione degli adulti (Art. 43, L. 31 maggio 1995, n. 218) e la legge applicabile, v. CARBONE, S.M. – LUZZATO, R. – BONELLI, A.: *Diritto internazionale privato*, VIII ed., Torino, Giappichelli, 2020, p. 250 ss.; MOSCONI, L. – MORSELLO, C. D.: *Diritto internazionale privato e*

6. Prospettive di riforma e sviluppi giurisprudenziali.

Il diritto italiano è in costante evoluzione per rispondere alle sfide poste dalla tutela dei soggetti vulnerabili e dall'accertamento delle loro capacità.

Un esempio significativo di questa evoluzione è il Decreto Legislativo n. 62/2024 sulla Nuova Disabilità. Questo decreto mira a riformare la definizione e l'accertamento della condizione di disabilità, introducendo un "Certificato Medico Introduttivo" unico e una "Certificazione Unica di Disabilità" che sostituisce i precedenti verbali differenziati (invalidità civile, Legge 104, sordità, cecità)⁷¹. Sebbene la sua attuazione sia ancora in fase di sperimentazione e stenti a decollare, rappresenta un tentativo ambizioso di omogeneizzare e semplificare le procedure di accertamento della disabilità a livello nazionale.

Le implicazioni future di una riforma efficace dell'accertamento della disabilità potrebbero essere profonde. A lungo termine, essa potrebbe influenzare la prova dell'incapacità di intendere e di volere in ambito testamentario, fornendo criteri più standardizzati e scientifici per la valutazione delle capacità cognitive e volitive. Ciò potrebbe facilitare l'onere della prova per chi impugna un testamento per incapacità naturale, o al contrario, rafforzare la presunzione di capacità in presenza di certificazioni chiare e riconosciute⁷².

Parallelamente, i dibattiti giurisprudenziali e dottrinali continuano a evolvere. Permane la discussione sul grado di incapacità naturale richiesto per l'annullamento del testamento: se sia necessaria una "assoluta privazione" delle facoltà mentali o se sia sufficiente una "grave perturbazione" che impedisca una seria valutazione dell'atto⁷³. Altro tema molto dibattuto è la necessità di una disciplina *ad hoc* per i "testamenti suggeriti", ovvero quei testamenti redatti sotto indebite pressioni o condizionamenti, la cui prova è notoriamente complessa⁷⁴.

processuale, VI ed., Torino, Giappichelli, 2019, p. 300 ss.; DI MAIO, G. P.: "La protezione degli adulti nel diritto internazionale privato italiano", *Dir. Famiglia e delle Persone*, 2016, 2, 190 ss.; MARCHETTI, F.: "Le misure di protezione degli adulti nel diritto internazionale privato: profili problematici", *Riv. Notariato*, 2015, 6, 600 ss.

- 71 Sul Decreto Legislativo n. 62/2024 (Attuazione della L. 227/2021 in materia di politiche in favore delle persone con disabilità), v. VECCHIO, M.: "La riforma dell'accertamento della disabilità. Prime riflessioni sul D.Lgs. 62/2024", *Responsabilità civile e previdenza*, 2024, 7-8, 1500 ss.; MENGOLI, G. C.: "La Nuova Disabilità: profili civilistici e previdenziali del D.Lgs. 62/2024", *Diritto.it*, 2024, (online); SCALIA, F.: "Il Certificato Unico di Disabilità: prime applicazioni e criticità del D.Lgs. 62/2024", *Foro Italiano*, 2024, 9, I, 2800 ss.
- 72 Sulle potenziali implicazioni di una riforma dell'accertamento della disabilità sulla prova dell'incapacità naturale in ambito successorio, v. CIRESE, A. M.: *La capacità di testare*, cit., p. 100 ss. (per un'analisi delle evoluzioni); FERRANDO, G.: "La capacità di autodeterminarsi e il diritto delle successioni", *Fam. pers. succ.*, 2023, 2, 180 ss.; DEL RE, A.: "La valutazione della capacità in ambito giuridico: un dialogo tra diritto e neuroscienze", *Riv. Crit. Dir. Priv.*, 2022, I, 50 ss.
- 73 Sulla persistenza del dibattito sul grado di incapacità naturale richiesto, v. Cass. Civ., Sez. II, 12 settembre 2013, n. 20888 (che propende per la "grave perturbazione") e le differenti interpretazioni dottrinali
- 74 Cfr. sul punto CAPOZZI, G.: *Successioni e donazioni*, cit., p. 235 ss.; FERRARI, A.: "Testamento e circonvenzione", *Riv. Dir. Civ.*, 2018, II, 400 ss.; PATTI, S.: *Le successioni e le donazioni*, cit., p. 250 ss.; GORI, P.: *Il testamento e l'indebita influenza: profili civilistici e penalistici*, Torino, Giappichelli, 2020, p. 100 ss.

L'intersezione tra diritto e scienza nella definizione di capacità è sempre più evidente. Le riforme in corso nell'accertamento della disabilità (D. Lgs. n. 62/2024) e l'evoluzione dei criteri giurisprudenziali per l'incapacità naturale evidenziano un'interconnessione cruciale tra i concetti legali e la comprensione scientifica degli stati cognitivi e psicologici⁷⁵. Con l'avanzamento delle scienze mediche e psicologiche, la definizione legale e la prova dell'"incapacità di intendere e di volere" diventano più sfumate. Un processo di valutazione della disabilità più standardizzato e completo potrebbe, in futuro, fornire prove più chiare e obiettive per i tribunali, riducendo potenzialmente l'ambiguità nelle controversie relative alla capacità testamentaria. Questo è un rapporto causale in cui il progresso scientifico informa e affina l'applicazione del diritto, portando a risultati più precisi ed equi. Ciò suggerisce un futuro in cui i professionisti legali si affideranno sempre più a sofisticate competenze mediche e neuropsicologiche per gestire casi che coinvolgono la capacità testamentaria di individui con disabilità complesse.

CONCLUSIONI.

La capacità di testare dei soggetti invalidi nel diritto privato italiano è un tema di grande complessità, che richiede un continuo bilanciamento tra il principio fondamentale dell'autonomia privata e l'irrinunciabile esigenza di tutela della persona vulnerabile⁷⁶. Le sfide principali risiedono nell'accertamento rigoroso dell'incapacità naturale, nella protezione della volontà autentica da condizionamenti esterni e nella scelta della forma testamentaria più idonea a garantire la validità dell'atto e la prevenzione del contenzioso.

Le opportunità, tuttavia, emergono chiaramente dall'evoluzione delle misure di protezione giuridica e dall'introduzione di strumenti innovativi. L'Amministrazione di Sostegno, con la sua flessibilità e la presunzione di capacità testamentaria per il beneficiario (salvo diversa disposizione giudiziale), rappresenta un passo significativo verso un approccio più inclusivo che privilegia l'autonomia individuale⁷⁷. Allo stesso modo, l'introduzione di strumenti come i fondi speciali e il trust, previsti dalla Legge "Dopo di Noi", consente una pianificazione successoria mirata e fiscalmente vantaggiosa per le persone con disabilità grave, offrendo soluzioni concrete per il loro futuro⁷⁸. Le Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT) rappresentano un

75 Sull'importanza dell'approccio multidisciplinare e dell'intersezione tra diritto e scienze mediche/neuropsicologiche per la valutazione della capacità, v. CORRIAS, M. A.: "L'incapacità di agire tra diritto e neuroscienze", *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, 2021, 2, 450 ss.; FERRANDO, G.: "La valutazione della capacità nel diritto civile e le acquisizioni scientifiche", *Fam. pers. succ.*, 2020, 4, 390 ss.; DADDONA, A. A.: "Neuroscienze e capacità di agire: nuove frontiere per il diritto privato", *Obbligazioni e Contratti*, 2019, 10, 950 ss.

76 Cfr. ex multis CIRESE, A. M.: *La capacità di testare*, cit., p. 15 ss.

77 Si veda RUFFOLO, U.: *L'amministrazione di sostegno*, cit., p. 25 ss.; e Cass. Civ., Sez. Unite, 26 luglio 2017, n. 18366

78 GASPARRI, M.: *La legge sul "Dopo di noi"*, cit., p. 15 ss.; e LUPOI, M.: *Trusts*, cit., p. 50 ss.

ulteriore passo avanti nell'autodeterminazione sanitaria, consentendo di esprimere volontà vincolanti per il futuro⁷⁹.

La complessità della materia rende indispensabile un approccio multidisciplinare. La collaborazione sinergica tra le competenze giuridiche e quelle mediche e psicologiche è essenziale per garantire che la volontà del testatore vulnerabile sia espressa in modo consapevole, protetta da indebite influenze e al riparo da future contestazioni⁸⁰.

Il diritto italiano, pur mantenendo un formalismo rigoroso per il testamento al fine di assicurare la certezza dei rapporti giuridici, dimostra una crescente sensibilità verso la tutela dei soggetti vulnerabili e un'apertura all'adattamento alle nuove realtà sociali e tecnologiche, come testimoniato dal riconoscimento della rilevanza della comunicazione non verbale. La continua evoluzione giurisprudenziale e le riforme legislative future, come il D. Lgs. n. 62/2024 sulla nuova disabilità, mirano a rafforzare ulteriormente l'autonomia dei soggetti invalidi, fornendo al contempo maggiore certezza giuridica alle loro ultime volontà e contribuendo a un sistema successorio più equo e inclusivo.

79 P. CENDON, *Il consenso informato e le DAT*, cit., p. 20 ss.; BUSNELLI, F. D.: "Il consenso informato e le DAT", cit., p. 150 ss.; RODOTÀ, S.: *Il diritto di avere diritti*, cit., (per una prospettiva più ampia e filosofica sull'autodeterminazione e la dignità della persona, che costituiscono il fondamento delle DAT); FERRANDO, G.: "Le disposizioni anticipate di trattamento. Commento alla l. 219/2017", *Nuove leggi civ. comm.*, 2018, p. 230 ss.; PATTI, S.: "Le disposizioni anticipate", cit., p. 50 ss.

80 In tal senso può richiamarsi nuovamente Trib. Varese, Decreto 8 ottobre 2012, cit. e DEL RE, A.: "La valutazione della capacità", cit., p. 50 ss.

BIBLIOGRAFÍA.

- ACCARDI, P.: *Il trust nel diritto italiano*, II ed., Torino, Giappichelli, 2015.
- ALLARA, M.: *Le successioni*, Torino, UTET, 1965.
- ALPA, G.: *Diritto civile. Diritto delle successioni e delle donazioni*, Padova, Cedam, 2018.
- ALPA, G.: *Il diritto privato europeo*, III ed., Padova, Cedam, 2018.
- ALPA, G.: *Il diritto della salute. Profili civilistici*, Milano, Giuffrè, 2019.
- ALTIERI, S.: "Il divieto di disposizioni testamentarie in favore del tutore e dell'amministratore di sostegno", *Successioni e donazioni*, 2017, 3.
- AMADIO, G.: "Trust e beni immobili", *Trust e attività fiduciarie*, 2016, I.
- AMADIO, G.: "Trust e testamento", *Riv. Notariato*, 2017, 3.
- ANTOLISEI, F.: *Manuale di diritto penale. Parte speciale. I delitti contro il patrimonio*, XVIII ed., Milano, Giuffrè, 2017.
- AZZARITI, G. – MARTINEZ, G.: *Successioni per causa di morte e donazioni*, IX ed., Padova, Cedam, 2018.
- BARTOLE, C.: "Le DAT e il diritto internazionale privato", *Riv. Dir. Intern.*, 2018, 4.
- BIANCA, C. M.: *Diritto civile. Vol. 2: Le successioni*, VIII ed., Milano, Giuffrè, 2020.
- BIANCONI, M.: "Legge "Dopo di Noi: aspetti fiscali e di pianificazione successoria", *Fisco*, 2017, 10.
- BUSNELLI, F. D.: "Il consenso informato e le DAT", in AA.VV.: "*Trattato di biodiritto*" (a cura di S. RODOTÀ e P. ZATTI), Giuffrè, Milano, 2018, vol. II, tomo I.
- CAGOSSI, A.: "Circonvenzione di incapace", *Digesto delle discipline penalistiche*, vol. III, Torino, UTET, 1989.
- CALABRESE, L.: "L'amministrazione di sostegno e le successioni: capacità di ricevere e divieti", *Fam. pers. succ.*, 2016, I.
- CAMILOT, L.: "La figura del "guardiano" nel trust in favore di persone con disabilità grave", *Riv. Dir. Civ.*, 2018, I

CAPONE, G.: "Il diritto internazionale privato in materia di DAT", *Riv. Notariato*, 2018, 5.

CAPOZZI, G.: *Successioni e donazioni*, III ed., Milano, Giuffrè, 2015.

CARBONE, S.M. – LUZZATO, R. – BONELLI, A.: *Diritto internazionale privato*, VIII ed., Torino, Giappichelli, 2020.

CARNELUTTI, F.: *Teoria generale del contratto*, Roma, Atena, 1957

CARUSI, F.: *L'incapacità naturale nel negozio giuridico*, Napoli, ESI, 2010.

CATTANEO, C.: "Le Disposizioni Anticipate di Trattamento tra autodeterminazione e tutela della salute", *Famiglia*, 2018.

CENDON, P.: "Il testamento", in AA.VV.: "Commentario al Codice civile" (P. SCHLESINGER, continuato da F. D. BUSNELLI), Milano, Giuffrè, 2009.

CENDON, P.: *Il consenso informato e le DAT. Commento alla L. 219/2017*, Torino, Giappichelli, 2018.

CENDON, P.: *L'amministrazione di sostegno*, Torino, Giappichelli, 2012.

CERRATO, M.: "La pianificazione patrimoniale per l'incapacità futura: i modelli stranieri e le prospettive italiane", *Famiglia e Diritto*, 2018, 8-9.

CERRATO, M.: *Il conflitto di interessi nella amministrazione di sostegno*, Milano, Giuffrè, 2016.

CIRESE, A. M.: *La capacità di testare*, Napoli, ESI, 2015.

CIRESE, A. M.: "L'amministrazione di sostegno e gli atti personalissimi: il testamento", *Famiglia e Diritto*, 2018, 5.

CIRESE, A. M.: "L'autodeterminazione del "paziente fragile" e le forme speciali delle DAT", *Riv. Dir. Civ.*, 2019, I.

CONTE, P.: "Il guardiano nel trust *Dopo di noi*", *Trust e attività fiduciarie*, 2017, 4.

CORRIAS, M. A.: "L'amministrazione di sostegno e gli atti personalissimi", *Famiglia e diritto*, 2009, 3.

CORRIAS, M. A.: "L'incapacità di agire tra diritto e neuroscienze", *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, 2021, 2.

D'ADDONA, A. A.: "Neuroscienze e capacità di agire: nuove frontiere per il diritto privato", *Obbligazioni e Contratti*, 2019, 10.

D'AMICO, G.: "L'autonomia privata nella pianificazione successoria e la tutela del soggetto fragile", *Riv. Notariato*, 2020, 1.

DE PAOLA, S.: "La fiscalità degli strumenti della Legge "Dopo di Noi", *Contratti*, 2017, 5.

DEL RE, A.: "La valutazione della capacità in ambito giuridico: un dialogo tra diritto e neuroscienze", *Riv. Crit. Dir. Priv.*, 2022, 1.

DELFINO, F.: "Forma del testamento e vizi formali", *Obbligazioni e contratti*, 2016, II.

DELLE MONACHE, S.: *Diritto a morire e eutanasia. Profili costituzionali e civilistici*, Torino, Giappichelli, 2010.

DI GIOVANNI, A.: "Le nuove tecnologie per la redazione del testamento: profili problematici e prospettive", *Dir. famiglia e delle persone*, 2021, 1.

DI MAIO, G. P.: "La protezione degli adulti nel diritto internazionale privato italiano", *Dir. Famiglia e delle Persone*, 2016, 2.

DI MARZO, F.: "I mandati di protezione futura: una prospettiva di riforma per l'Italia", *Riv. Dir. Priv.*, 2019, 4.

D'ONOFRIO, F.: "La fiscalità degli atti destinati alla tutela delle persone con disabilità grave", *Famiglia e Diritto*, 2017, 6.

FERRANDO, G.: "Autonomia e disabilità: il Tribunale di Varese apre nuove prospettive, nota a Trib. Varese 8 ottobre 2012", *Fam. pers. succ.*, 2013, 2.

FERRANDO, G.: "I soggetti della successione", in AA.VV.: "*Diritto delle successioni*", (a cura di A. GAMBARO e F. DELFINI), Torino, Giappichelli, 2018.

FERRANDO, G.: "La capacità di autodeterminarsi e il diritto delle successioni", *Fam. pers. succ.*, 2023, 2.

FERRANDO, G.: "La valutazione della capacità nel diritto civile e le acquisizioni scientifiche", *Fam. pers. succ.*, 2020, 4.

FERRANDO, G.: "L'amministrazione di sostegno tra presente e futuro", *Nuova giur. civ. comm.*, 2016, 5.

FERRANDO, G.: "Le disposizioni anticipate di trattamento. Commento alla l. 219/2017", *Nuove leggi civ. comm.*, 2018.

FERRANDO, G.: "Le disposizioni anticipate di trattamento", *Nuove Leggi Civ. Comm.*, 2018, 2.

FERRARA, F. JR., *Teoria del negozio illecito nel diritto civile italiano*, Milano, Giuffrè, 1964

FERRARI, A.: "Testamento e capacità", in AA.VV.: "*Trattato di diritto civile e commerciale*" (diretto da A. CICU e F. MESSINEO), vol. XXXVIII, Milano, Giuffrè, 2009.

FERRARI, A.: "Invalidità del testamento", in AA.VV.: "*Il codice civile. Commentario*" (a cura di P. SCHLESINGER e F. D. BUSNELL), Milano, Giuffrè, 2010.

FERRARI, A.: "Testamento e circonvenzione", *Riv. Dir. Civ.*, 2018, II.

FERRARI, F.: "La tutela del *Dopo di noi*" nel diritto italiano", *Contratti*, 2017, 3.

FERRARI, M.: *Il modello ICF e il diritto*, Torino, Giappichelli, 2014.

FERRARI, P. M.: "Il trust e la Legge sul *Dopo di noi*", *Trust e attività fiduciarie*, 2017, 2.

FERRUCCI, P.: "L'azione di annullamento del testamento", *Riv. Dir. Civ.*, 2016, I.

FIANDACA, G. – E. MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale. Delitti contro il patrimonio*, VIII ed., Bologna, Zanichelli, 2021.

G. AMADIO, "L'amministrazione di sostegno e il diritto di testare", *Riv. Notariato*, 2005, 5.

GAETANO, M.: "I fondi speciali e la legge sul *Dopo di noi*", *Giust. Civ.*, 2018, I.

GAETANO, M.: "Il fiduciario nelle DAT", *Famiglia e Diritto*, 2019, I.

GASPARRE, M.: "Le DAT nel contesto internazionale privato", *Dir. Famiglia e delle Persone*, 2018, 3.

GASPARRE, M.: *La legge sul "Dopo di noi"*, Torino, Giappichelli, 2017.

GAZZONI, F.: *Manuale di diritto privato*, XX ed., Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2021.

GIACOBBE, A.: *L'incapacità naturale. Accertamento e conseguenze*, Torino, Giappichelli, 2017.

GORI, P.: *Il testamento e l'indebita influenza: profili civilistici e penalistici*, Torino, Giappichelli, 2020.

GORLA, G.: "Il testamento", in AA.VV.: *"Trattato di diritto civile e commerciale"* (diretto da A. CICU e F. MESSINEO), vol. XXXIX, Milano, Giuffrè, 1968.

LENER, G.: *Le disposizioni testamentarie rimesse all'arbitrio altrui*, Napoli, Jovene, 1990.

LUPOI, F. R.: "Il guardiano nel trust *Dopo di noi*", relazione al Convegno "Il Trust in Italia: Bilanci e Prospettive".

LUPOI, F. R.: "Il trust nella legge n. 112 del 2016 in favore delle persone con disabilità grave", *Nuove leggi civ. comm.*, 2017, 1.

LUPOI, F. R.: "La specialità del trust per il Dopo di Noi", Relazione al Convegno "Il trust una nuova soluzione per il Dopo di Noi", Roma, 25 settembre 2015.

LUPOI, F. R.: *Dopo di noi: con il "trust" voce e futuro alle persone disabili*, Audizione alla Camera (consultabile anche online su portali come Oltre il Labirinto, Superando, ecc.).

LUPOI, M.: *Trusts*, VI ed., Milano, Giuffrè, 2018.

MANNA, L. V.: "Il divieto di ricevere per testamento e la posizione dell'amministratore di sostegno", *Notariato*, 2013, 2,

MARCHETTI, F.: "Le misure di protezione degli adulti nel diritto internazionale privato: profili problematici", *Riv. Notariato*, 2015, 6.

MENGOLI, G. C.: "La Nuova Disabilità: profili civilistici e previdenziali del D.Lgs. 62/2024", *Diritto.it*, 2024 (online).

MIRABELLI, G.: "Dei contratti in generale", in AA.VV.: *"Commentario del codice civile"*, Torino, UTET, 1980.

MOISO, A.: *Il trust autodichiarato*, Torino, Giappichelli, 2012.

MONTALDO, L.: "Le DAT e le nuove forme di espressione della volontà del paziente fragile", *Riv. It. Med. Legale*, 2019, 4.

MONTALDO, L.: "Le DAT e le nuove forme di espressione della volontà del paziente fragile," *Riv. It. Med. Legale*, 2019, 4.

MOSCONI, L. – MORSELLO, C. D.: *Diritto internazionale privato e processuale*, VI ed., Torino, Giappichelli, 2019.

NATOLI, U.: "Il testamento", in AA.VV.: "*Trattato di diritto civile*" (diretto da F. VASSALLI), Torino, UTET, 1968.

PALAZZO, E.: "Il trust nel Dopo di noi", *Famiglia e Diritto*, 2017, 7.

PALAZZO, E.: *L'amministrazione di sostegno. Commento alla Legge 9 gennaio 2004*, n. 6, Padova, Cedam, 2004.

PALAZZO, F.: "Autodeterminazione e dignità della persona: la legge 219/2017", *Rivista di diritto civile*, 2018, 1.

PALMA, G.: "L'incapacità del socio nelle società di persone e di capitali", *Società*, 2015, 7.

PARRELLA, G.: "Profili fiscali della Legge "Dopo di noi", *Riv. Dir. Tributario*, 2017, 4.

PATTI, S.: "Le disposizioni anticipate di trattamento", in *Il codice civile. Commentario*, a cura di F. Carbone, Milano, Giuffrè, 2019.

PATTI, S.: "Le successioni e le donazioni", in *Trattato di diritto civile*, diretto da R. Sacco, Torino, Utet, 2009.

PERLINGIERI, P.: *Manuale di diritto civile*, IX ed., Napoli, ESI, 2020.

PROIETTI, P.: "Il testamento olografo: vantaggi e rischi", in *Notariato*, 2019, 3.

PUCCI, S.: "La validità del testamento dell'infermo di mente", *Giust. civ.*, 2011, 1.

PUCCI, S.: "I vizi della volontà testamentaria", *Giur. it.*, 2015, 1.

RESCIGNO, P.: *Manuale del diritto privato*, XIV ed., Napoli, ESI, 2021.

RESCIGNO, P. F.: "Forme della volontà e tutela della persona fragile: il caso delle DAT", *Notariato*, 2018, 5.

RODOTÀ, S.: *Il diritto di avere diritti*, Bari, Laterza, 2012.

ROMANO, M.: "I delitti contro il patrimonio", in *Trattato di diritto penale* (diretto da G. MARINUCCI e E. DOLCINI), vol. 8, Padova, Cedam, 2014.

ROPPO, V.: "Il contratto", in AA.VV.: "Trattato di diritto privato" (a cura di G. IUDICA e P. ZATTI), Milano, Giuffrè, 2001.

ROPPO, V.: *Diritto privato*, V ed., Torino, Giappichelli, 2021.

RUFFOLO, U.: *L'amministrazione di sostegno*, Bologna, Il Mulino, 2015

RUGGERI, F.: "L'amministrazione di sostegno e il testamento", *Contratti*, 2013, 11.

RUTA, A.: "La procura *post mortem* e la pianificazione successoria", *Notariato*, 2010, 4.

SANTORO, A.: "Capacità di intendere e di volere e testamento", *Obbligazioni e contratti*, 2005, 5.

SCALIA, F.: "Il Certificato Unico di Disabilità: prime applicazioni e criticità del D.Lgs. 62/2024", *Foro Italiano*, 2024, 9, 1.

SCAMARDELLA, C.: "Consenso informato e rifiuto delle cure", *Responsabilità civile e previdenza*, 2019, 5.

STANZIONE, P.: "La Legge *Dopo di Noi*: un primo bilancio e nuove prospettive", *Famiglia e Diritto*, 2018, 5.

SUTTI, B. C.: "Il testamento biologico e le DAT", *Riv. Dir. Civ.*, 2018, I, 189 ss.

TANZI, S.: "Il trust e il suo impiego per la tutela del disabile", *Notariato*, 2016, 5.

TRABUCCHI, P.: *Istituzioni di diritto civile*, L ed., Padova, Cedam, 2021.

VACCARO, V.: *La segregazione patrimoniale nel trust*, Torino, Giappichelli, 2010.

VASSALLI, F.: *Le successioni e le donazioni*, Torino, UTET, 1999.

VECCHIO, M.: "La riforma dell'accertamento della disabilità. Prime riflessioni sul D.Lgs. 62/2024", *Responsabilità civile e previdenza*, 2024, 7-8.

VISINTINI, G.: "I diritti del paziente e il fiduciario nelle DAT", *Contratti*, 2018, 2.

VISINTINI, G.: *La legge sul "Dopo di noi". Profili civilistici e fiscali*, Padova, Cedam, 2017.

ZAMBURLIN, A.: "Il testamento del beneficiario di amministrazione di sostegno", *Fam. pers. succ.*, 2018, 5.

ZAMBURLIN, A.: "La pianificazione patrimoniale in vista dell'incapacità", *Notariato*, 2017, 3.

ZATTI, P. – COLUSSI, V.: *Successioni e donazioni*, II ed., Padova, Cedam, 2018.

ZATTI, P.: "Il diritto alla salute e il problema dell'eutanasia", *Riv. Crit. Dir. Priv.*, 2015, 3.